*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 126° — Numero 269

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Venerdì, 15 novembre 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CIRCOLARI

### Ministero dell'interno



---

### Ufficio italiano dei cambi



## CONCORSI ED ESAMI

## REGIONI

### Regione Sicilia



### Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano



### Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 269 DEL 15 NOVEMBRE 1985:

### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE **27** giugno 1985, n. **61.**

**Norme per l'assetto e l'uso del territorio.**

**(5273)**

# LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 8 novembre 1985.

**Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante: « Norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero » e successive modificazioni.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1985, recante « Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci »;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. (*Definizioni*). — In relazione a quanto forma oggetto del presente decreto si precisa che:

per legge valutaria n. 786 deve intendersi il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

per legge valutaria n. 852 deve intendersi il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

per banche abilitate devono intendersi la Banca d'Italia e le aziende di credito da quest'ultima autorizzate a fungere da sue agenzie;

per operazioni autorizzate devono intendersi quelle consentite dalla legge valutaria n. 786, dalla legge 7 febbraio 1956, n. 43, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, nonché quelle eseguibili ai sensi del presente decreto e del decreto ministeriale 18 luglio 1985 ed infine quelle eseguibili su singola autorizzazione rilasciata dagli organi valutari secondo le competenze stabilite dall'art. 13 della legge valutaria n. 786, così come integrato dall'art. 3 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e dall'art. 24 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

per regolamenti valutari devono intendersi la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti secondo quanto stabilito al successivo art. 9, nonché i trasferimenti da e verso l'estero di valuta e di lire di conto estero;

per operazione di transito deve intendersi l'acquisto di merci estere da parte di un residente in contropartita con un non residente e la rivendita delle stesse, che conservino la condizione giuridica di merci estere, da parte del medesimo o di altro residente sempre in contropartita con un non residente;

per operazioni invisibili correnti devono intendersi:

le prestazioni di servizi, e cioè le operazioni di cui alle causali numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8*a*), 8*b*), 8*c*), 8*d*), 9), 10), 17), 18), 19), 20), 21), 33), 34*b*), 36), 43), 44), 52), 56) e 57) dell'allegato *A* al presente decreto;

le altre operazioni correnti, e cioè le operazioni di cui alle restanti causali, riportate nel menzionato allegato *A* sotto la voce operazioni invisibili correnti;

per operazioni di movimenti di capitali devono intendersi:

le operazioni di investimento e disinvestimento di capitali italiani all'estero ed esteri in Italia, e cioè le operazioni di cui alle causali numeri 101), 102*a*), 102*b*), 103), 104*a*), 104*b*), 105), 106), 107), 110), 115), 116), 117), 118), 119) e, rispettivamente, le operazioni di cui alle causali numeri 201), 202), 203), 204*a*), 204*b*), 205), 206*a*), 206*b*), 206*c*), 212*a*), 212*b*), 213), 214), 215), 216) dell'allegato *A* al presente decreto;

gli altri movimenti di capitali, e cioè le operazioni di cui alle restanti causali riportate nel menzionato allegato sotto la voce movimenti di capitali;

per lire interne devono intendersi le disponibilità in lire che movimentano conti diversi da quelli di cui al titolo VI del presente decreto.

Le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 sono applicabili anche al presente decreto ministeriale 12 marzo 1981 e alle relative disposizioni di attuazione ».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. (*Autorizzazioni relative all'accettazione di garanzie rilasciate da non residenti*). — I residenti possono accettare garanzie di qualsiasi tipo rilasciate in loro favore da non residenti a fronte di operazioni autorizzate. Il trasferimento all'estero di eventuali oneri a carico del soggetto residente in favore del quale la garanzia viene rilasciata è subordinato ad autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi.

I residenti possono accettare garanzie di qualsiasi tipo rilasciate in loro favore da non residenti anche a fronte di obbligazioni tra residenti. In tal caso il trasferimento di eventuali oneri a carico di residenti è eseguibile ad iniziativa bancaria, purché l'ammontare degli oneri sia contenuto nella misura corrente per operazioni della specie ».

Art. 3.

L'art. 4 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. (*Autorizzazioni relative al rilascio di garanzie*). — Le banche abilitate sono autorizzate a rilasciare a non residenti, per conto di residenti, fidejussioni nei

casi elencati nell'allegato *B* al presente decreto e ad avallare effetti cambiari (tratte accettate e pagherò) a carico di residenti ed in favore di non residenti, semprechè le operazioni connesse al rilascio delle predette garanzie risultino autorizzate.

Le garanzie di cui ai numeri 3, 11 e 12 del menzionato allegato *B* possono essere rilasciate — sotto forma di polizze fidejussorie — anche da compagnie di assicurazioni autorizzate ad operare in Italia nel ramo fidejussioni e cauzioni.

Le banche abilitate sono altresì autorizzate a rilasciare a residenti, per conto di non residenti, fidejussioni relative all'adempimento da parte di questi ultimi di impegni assunti in connessione ad operazioni con residenti autorizzate, nonché garanzie il cui rilascio sia prescritto da disposizioni di legge, a condizione che, in entrambi i casi, esistano controgaranzie bancarie dell'estero per lo stesso importo e nella medesima valuta in favore della banca garante. In ogni caso la controgaranzia non è richiesta qualora il rilascio della garanzia avvenga in connessione a linee di credito passive di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 8 ».

Art. 4.

L'art. 9 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. (*Forme di regolamento*). — I regolamenti valutari devono essere effettuati, salvo quanto stabilito al successivo art. 10, per il tramite delle banche abilitate e possono far luogo:

*a*) in valuta, attraverso i conti di cui al successivo titolo IV;

*b*) in lire, attraverso i conti di cui al successivo titolo VI;

*c*) mediante compensazione valutaria, ovvero in lire interne, esclusivamente nei casi e con le modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Nei rapporti con i Paesi con i quali sono in vigore il servizio contro assegno ferroviario e quello dei vaglia postali e dei postagiro internazionali, i regolamenti valutari possono essere effettuati per le causali, nei limiti d'importo e con le modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, anche per il tramite dell'amministrazione ferroviaria o postale ».

Art. 5.

L'art. 11 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. (*Documentazione richiesta per le operazioni valutarie*). — Le banche abilitate possono procedere ad un primo intervento nelle operazioni autorizzate, previo esame di documentazione idonea a comprovare la regolarità delle operazioni medesime. La documentazione deve essere corredata da dichiarazione dell'operatore attestante la sua autenticità e la veridicità di quanto risulta dalla stessa, nonché l'eventuale esistenza di un rapporto di mediazione sottostante alle operazioni, da cui derivi l'obbligazione a trasferire valuta a non residente. Per le operazioni commerciali, effettuabili con presentazione in dogana di modulo valutario, la dichiarazione è contenuta nel modulo stesso.

Se i prezzi risultanti dalla documentazione di cui al comma precedente — che devono rappresentare quelli effettivamente concordati — non corrispondono, con ragionevole margine, a quelli correnti, gli operatori devono segnalare la circostanza alle banche abilitate, con specifica dichiarazione scritta, indicando i motivi che rendono convenienti le operazioni, eventualmente valutate nell'ambito della intera gestione aziendale cui si riferiscono. Limitatamente alle operazioni relative ai movimenti di capitali, la corrispondenza tra i prezzi dichiarati dall'operatore e l'effettivo valore dei beni oggetto dell'operazione deve essere accertata, con ragionevole margine, dalle banche abilitate.

Le banche abilitate devono invalidare ai fini valutari — con le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto — la documentazione di cui sopra, acquisendone copia ai propri atti.

Le banche abilitate sono esonerate dall'effettuazione dei controlli valutari, quando i trasferimenti dall'estero di valuta, anche sotto forma di banconote estere o di lire di conto estero, sono qualificati dal remittente, o in mancanza dal beneficiario, come rimesse emigrati ovvero come trasferimenti a seguito di rimpatrio, rimesse per sostentamento, sussidi o regalie, donazioni, successioni ereditarie o legati.

L'intervento delle banche abilitate nelle operazioni che comportano pagamenti in favore dell'estero è subordinato, salvo deroga concessa dall'Ufficio italiano dei cambi, alla condizione che, nei confronti degli operatori richiedenti, le banche medesime siano territorialmente competenti secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in materia di posizione di rischio. I limiti alla competenza territoriale sono derogabili quando sussistono tassative disposizioni di corrispondente estero oppure quando le banche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia a concedere finanziamenti in lire o in valuta fuori dei loro limiti di competenza territoriale ».

Art. 6.

L'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. (*Termini di regolamento*). — La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti devono aver luogo come segue:

*A*) a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi da residenti a non residenti, fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera *D*) in materia di lavori italiani all'estero:

1) *Se in via posticipata*:

*a*) nei rapporti con residenti in Paesi aderenti all'OCSE, entro cinque anni dalla data dell'esportazione, qualunque sia la destinazione della merce, o dalla data della prestazione dei servizi. Nel caso di dilazioni superiori a dodici mesi, il credito deve essere riscosso entro il termine iniziale o prorogato fissato contrattualmente;

*b*) nei rapporti con residenti in Paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE:

I) entro diciotto mesi dalla data dell'esportazione della merce o della prestazione dei servizi, per una quota non inferiore al 90 % del prezzo complessivo, ed entro due anni dalla predetta data per l'even-

tuale saldo. Nel caso di dilazioni superiori a dodici mesi, il credito deve essere riscosso entro il termine iniziale o prorogato fissato contrattualmente;

II) ovvero entro cinque anni dalla data della esportazione della merce o della prestazione dei servizi, purché:

sussista l'impegno dell'operatore residente a farsi scontare *pro soluto* i relativi crediti di banca abilitata o istituto di credito speciale a ciò facoltizzato i quali abbiano ottenuto analogo impegno da istituto bancario od organismo finanziario estero per lo smobilizzo di detti crediti entro diciotto mesi dalla data dell'esportazione della merce o della prestazione dei servizi; qualora i crediti siano rappresentati da effetti, l'operatore residente deve ottenere dall'estero impegno a scontare *pro soluto*, ai sensi della causale 129) dell'allegato *A* al presente decreto, entro diciotto mesi dalla data dell'esportazione della merce o della prestazione dei servizi, gli effetti rappresentativi del proprio credito;

le operazioni non siano soggette per motivi diversi da quelli inerenti i termini di regolamento a provvedimento degli organi valutari;

sia prevista una quota di pagamento in via anticipata e/o contestuale non inferiore al 15 % del valore dell'intera operazione ed il tasso di interesse a carico del debitore non residente per le quote di debito regolabili in via posticipata sia conforme a quello normalmente praticato sul mercato finanziario internazionale, ovvero a quello vigente per operazioni della specie, ove sia richiesto il sostegno pubblico. In questa ultima ipotesi, per la decorrenza dei termini di regolamento, ai fini del computo dei cinque anni, può farsi riferimento anche alla data di spedizione della merce. Devono, inoltre, sussistere anche le altre condizioni previste dagli organi competenti per la concessione di detto sostegno;

2) *se in via anticipata*, entro i cinque anni che precedono la data dell'esportazione delle merci o della prestazione dei servizi;

*B*) a fronte di importazioni di merci o prestazioni di servizi da non residenti a residenti, salvo quanto disposto alla successiva lettera *C*) in materia di attività di intermediazione:

1) se in via posticipata, entro cinque anni dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

2) se in via anticipata:

*a*) entro i quattro mesi che precedono la data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi e, per una quota non superiore al 10 % del prezzo complessivo, entro i dodici mesi che precedono la predetta data;

*b*) oltre i quattro mesi e fino a dodici mesi dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi, previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi;

*c*) oltre i dodici mesi e fino a cinque anni dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi, nei rapporti con residenti in Paesi aderenti alla CEE o a questi assimilati, previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi;

*C*) a fronte di servizi resi a residenti da commissionari, agenti e mediatori non residenti:

1) se in connessione ad esportazioni, non prima della data in cui sia pervenuto dall'estero un importo almeno sufficiente a coprire l'esborso e non oltre i dodici mesi successivi alla data di regolamento della esportazione;

2) se in connessione ad importazioni, non prima della data in cui è avvenuta l'importazione e non oltre i dodici mesi successivi a tale data;

3) se in connessione ad operazioni autorizzate diverse dalle precedenti, non prima della data in cui risulta concluso l'affare per cui l'attività di intermediazione è stata fornita e non oltre i dodici mesi successivi a tale data;

*D*) a fronte di operazioni invisibili correnti diverse dalle prestazioni di servizi e a fronte di lavori italiani all'estero, entro i dodici mesi successivi alla data a partire dalla quale il regolamento si rende eseguibile in dipendenza della specifica causale cui inerisce;

*E*) a fronte di operazioni di transito:

1) nei casi in cui l'esborso preceda l'introito:

*a*) entro dodici mesi dalla data dell'esborso quando il regolamento avvenga attraverso i conti autorizzati commercio di transito di cui al successivo titolo IV;

*b*) ovvero entro quattro mesi dalla data dell'esborso, quando il regolamento non avvenga attraverso i conti autorizzati commercio di transito;

2) nei casi in cui l'introito preceda l'esborso, entro dodici mesi dall'introito;

*F*) a fronte di operazioni di investimento e di disinvestimento di capitali italiani all'estero, entro i dodici mesi successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione;

*G*) a fronte di operazioni di investimento e di disinvestimento immobiliari di capitali esteri in Italia, entro tre anni successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione, fatti salvi i termini di rimborso di eventuali mutui ipotecari gravanti sugli immobili, accollati dagli acquirenti;

*H*) a fronte di operazioni di investimento e di disinvestimento di capitali esteri in Italia, diverse da quelle considerate alla precedente lettera *G*), entro i dodici mesi successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione;

*I*) a fronte di movimenti di capitali diversi dalle operazioni d'investimento e di disinvestimento di cui alle precedenti lettere *F*), *G*) e *H*), entro i dodici mesi successivi alla data a partire dalla quale il regolamento si rende eseguibile in relazione alla causale cui inerisce.

I regolamenti relativi alle operazioni di cui alle lettere *B*), numero 2, *C*), *D*) ed *E*), numero 1 sub *b*), del comma precedente possono essere effettuati entro i dodici mesi che precedono la data di riferimento per il computo dei termini di regolamento autorizzati, qualora il valore delle operazioni non superi l'importo di L. 10.000.000.

Il mancato regolamento alla scadenza dei crediti vantati da soggetti residenti verso non residenti, dovuto ad insolvenza generalizzata del Paese debitore, non costituisce mancato assolvimento degli impegni valutari dei creditori residenti interessati ».

Art. 7.

L'art. 18 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. (*Dichiarazione dei crediti verso l'estero e adempimenti sostitutivi*). — La dichiarazione dei crediti dei residenti verso i non residenti deve essere presentata ad una banca abilitata, secondo le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, entro:

*a*) il 31 marzo di ogni anno per i crediti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, quando i crediti stessi derivino da operazioni commerciali consentite dalle dogane senza presentazione di modulo valutario o da prestazioni di servizi ovvero da operazioni connesse al settore assicurativo e cinematografico;

*b*) entro novanta giorni dalla data di costituzione dei crediti stessi ovvero entro sei mesi dalla data in cui i creditori siano divenuti residenti, nei casi diversi da quelli indicati nella precedente lettera *a*). Le variazioni per ammontare, scadenza e titolarità dei crediti così dichiarati devono essere segnalate alle stesse banche che hanno ricevuto le originarie dichiarazioni entro novanta giorni dal verificarsi di tali variazioni.

Per le operazioni, a fronte delle quali è prevista la presentazione in dogana del modulo valutario, ovvero sia prescritto l'invio da parte delle banche abilitate intervenute nelle operazioni medesime di specifiche segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi, tali adempimenti effettuati nei termini prescritti assolvono alla funzione di dichiarazione dei crediti ».

Art. 8.

L'art. 19 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. (*Dichiarazione delle partecipazioni e adempimenti sostitutivi*). — La dichiarazione del possesso di partecipazione in società con sede all'estero e di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili allo estero, nonché di quote di fondi comuni di investimento esteri, deve essere effettuata, secondo le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, alle sedi della Banca d'Italia territorialmente competenti, entro novanta giorni dalla data in cui i residenti siano divenuti proprietari di tali attività ovvero entro sei mesi dalla data in cui i proprietari siano divenuti residenti.

Per le attività la cui acquisizione comporti, in base alle norme vigenti, l'obbligo della costituzione nel deposito di cui al scccessivo art. 20 ovvero l'onere dell'invio di specifiche segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi o alla Banca d'Italia, tali adempimenti sono sostitutivi della dichiarazione di cui al precedente comma, qualora risultino effettuati entro i termini prescritti per la costituzione del deposito o per l'invio delle segnalazioni stesse.

Art. 9.

L'art. 20 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 20. (*Obbligo del deposito dei titoli emessi o pagabili all'estero, intestazione del deposito a società fiduciarie*). — I titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero, nonché i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento esteri, che siano di pertinenza di residenti, devono essere immessi in un deposito costituito presso le banche abilitate per la custodia e l'amministrazione, entro novanta giorni dalla data in cui i residenti ne vengano in possesso o ne possano comunque disporre, ovvero entro sei mesi dalla data in cui i proprietari sono diventati residenti.

Il deposito di cui al precedente comma può essere costituito anche al nome di società fiduciarie, aventi la sede nel territorio della Repubblica, che abbiano proceduto all'acquisto di titoli o di quote per conto di residenti. In tal caso il deposito deve essere dettagliato da sottorubriche per ogni effettivo proprietario.

L'obbligo del deposito di cui al presente articolo si considera assolto anche quando le banche abilitate, nel termine sopra indicato, costituiscano il deposito presso banche estere, a nome proprio e per conto degli aventi diritto.

Art. 10.

L'art. 25 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 25. (*Classificazione dei conti e dei depositi e disposizioni di rinvio per le relative movimentazioni*). — I conti in valuta di cui possono essere intestatari i residenti sono i seguenti:

1) conti d'attesa ordinari;
2) conti valutari;
3) conti autorizzati;
4) conti speciali;
5) altri conti speciali;
6) conti avarie generali;
7) conti d'attesa commercio di transito;
8) conti d'attesa liquidazione contratti a termine;
9) altri conti d'attesa.

Tali conti devono essere aperti presso le banche abilitate, fatta salva la possibilità per i soli conti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) di essere intrattenuti anche presso banche dell'estero, e sono, in ogni caso, movimentabili secondo le modalità stabilite per le singole categorie nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto ».

Art. 11.

L'art. 37 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 37. (*Conti speciali in valuta*). — Onde agevolare lo svolgimento di operazioni o attività con l'estero, su autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero possono essere aperti, a nome di residenti, particolari conti in valuta, denominati conti speciali.

Tali conti possono essere intrattenuti presso le banche abilitate, nonché presso banche non residenti, e le relative disponibilità sono utilizzabili esclusivamente per gli scopi previsti nelle sottostanti autorizzazioni, nonché per negoziazioni contro lire.

Art. 12.

L'art. 38 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 38. (*Altri conti speciali in valuta*). — I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo sono autorizzati a intrattenere conti speciali in valuta estera presso banche non residenti, alimentabili con le indennità ed i rimborsi corrisposti dalla CEE. Tali conti devono essere estinti entro sei mesi dalla data di cessazione della qualifica di parlamentare europeo.

Gli autotrasportatori residenti sono autorizzati ad intrattenere conti speciali in valuta estera presso banche non residenti utilizzabili per il regolamento delle spese di cui alla causale 4) dell'allegato *A*) al presente decreto, nei limiti e con le modalità indicati nelle disposizioni di attuazione ed applicazione del presente articolo.

Le imprese residenti che costituiscono all'estero stabili organizzazioni (cantieri, uffici, laboratori, succursali, sedi secondarie, ecc.) sono autorizzate ad intrattenere conti speciali presso banche non residenti per l'accreditamento dei fondi in valuta riconosciuti *in loco* dal committente non residente da utilizzare nei limiti e con le modalità indicati nelle disposizioni di attuazione ed applicazione del presente articolo.

I cittadini italiani, con dimora abituale in Italia, i quali esercitano attività di lavoro dipendente o artigianale in Paesi esteri confinanti con l'Italia, che non sia retribuita totalmente a carico della gestione valutaria italiana, sono autorizzati a detenere, presso banche del Paese in cui svolgono tale attività, conti in valuta estera, alimentabili ed utilizzabili nei limiti e con le modalità indicati nelle disposizioni di attuazione ed applicazione del presente articolo ».

Art. 13.

L'art. 42 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 42. (*Conti di attesa commercio di transito - Funzioni e validità*). — I conti di attesa commercio di transito possono essere aperti in valuta estera presso le banche abilitate a nome di transitari residenti non titolari di conto autorizzato, per l'accreditamento di rimesse in valuta pervenute in loro favore a fronte delle operazioni di transito o delle operazioni a queste collegate di cui al titolo IV del decreto ministeriale 18 luglio 1985, nei casi in cui il ricavo preceda l'esborso.

La valuta accreditata deve essere utilizzata — previa negoziazione nella valuta in cui è espresso il debito, se diversa — per il regolamento della merce ».

Art. 14.

L'art. 55 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 55. (*Esportazione ed importazione di monete metalliche non aventi corso legale*). — L'esportazione e l'importazione di monete metalliche non aventi corso legale sono consentite con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1985 e nelle relative disposizioni di attuazione ed applicazione.

Art. 15.

L'art. 61 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 61. (*Esportazione di assegni in valuta estera da parte di residenti e banche abilitate*). — L'esportazione di assegni espressi in valuta estera è consentita da parte di residenti:

al seguito, quando ricevuti a scopo di turismo, affari, studio e cura, ovvero in occasione di viaggio di espatrio definitivo, nei limiti fissati nelle rispettive causali e con le modalità di cui alle disposizioni di attuazione e di applicazione del presente decreto;

al seguito o a mezzo posta, quando ricevuti per il regolamento in favore di non residenti di operazioni autorizzate di importo non superiore al controvalore di L. 10.000.000, con le modalità fissate nelle predette circolari.

Le banche abilitate possono inviare all'estero gli assegni in valuta estera nei casi e con le modalità stabiliti nelle ripetute circolari ».

Art. 16.

L'art. 92 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 92. (*Conti esteri in valuta*). — Le banche abilitate possono aprire a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, conti esteri in valuta per l'accreditamento di somme in valuta pervenute dall'estero, prelevate da altro conto estero della stessa specie, corrisposte da residenti in conformità delle disposizioni vigenti a regolamento di operazioni autorizzate, nonché derivanti da conversione di disponibiltà in lire prelevate da conti in lire di pertinenza estera nei casi consentiti.

I conti di cui al precedente comma possono essere aperti a nome di persone fisiche di cittadinanza straniera e di apolidi residenti nel territorio della Repubblica, sempreché l'alimentazione avvenga con proventi non derivanti da attività produttrice di redditi svolta nel detto territorio. Detti conti sono utilizzabili liberamente nell'interesse dei titolari.

Intestatari dei conti di cui al primo comma possono essere anche le Rappresentanze diplomatiche e consolari estere ed i rispettivi titolari o dipendenti stranieri, nonché le sedi in Italia di organizzazioni ed enti che esplicano attività, anche fuori del territorio della Repubblica, in conformità delle leggi e delle convenzioni interstatali istitutive riconosciute dallo Stato italiano, o gli stranieri che rivestano, nel territorio della Repubblica, la qualifica di rappresentanti legali o dipendenti di tali organizzazioni ed enti.

Art. 17.

L'art. 97 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 97. (*Conti di evidenza relativi a somme di pertinenza estera gestite da residenti*). — **I conti di evidenza** possono essere aperti in qualsiasi valuta estera

presso le banche abilitate a nome di agenzie di viaggio, spedizionieri, e agenti o raccomandatari di compagnie estere di navigazione, per la gestione di rimesse in valuta pervenute a detti soggetti nell'ambito della rispettiva attività esercitata, da utilizzare nell'interesse dei mandanti non residenti per pagamenti a terzi, nei limiti del mandato conferito.

Detti conti possono essere intestati anche a residenti esercenti attività di provveditoria marittima ed aerea per la gestione delle somme ricevute in regolamento di forniture a navi nazionali o estere di merci amministrate per conto di proprietari non residenti, ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e relative disposizioni di attuazione.

I termini di utilizzo delle singole partite accreditate nei conti di cui sopra sono correlati all'esecuzione del regolamento delle operazioni per le quali le rimesse sono state effettuate ».

Art. 18.

L'art. 98 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 98. (*Cessione contro lire tra residenti di attività sull'estero e regolamenti in valuta tra residenti*). — E' consentita la cessione contro lire o a titolo gratuito fra residenti di quote di partecipazione in imprese estere, di titoli azionari ed obbligazionari, emessi e/o pagabili all'estero, di altri valori mobiliari emessi o pagabili all'estero e di immobili, sempreché per gli acquirenti sussistano le condizioni richieste per poterne effettuare direttamente l'acquisto da non residenti nonché la cessione contro lire o a titolo gratuito tra residenti — in esonero dal deposito infruttifero previsto dal precedente art. 16 — di quote di fondi comuni d'investimento esteri, sempreché tali quote siano state collocate in Italia in base ad autorizzazione.

E' altresì consentita la cessione contro lire o a titolo gratuito tra residenti di crediti non ancora scaduti, dagli stessi vantati nei confronti di non residenti a fronte di operazioni autorizzate.

Il regolamento tra residenti di premi e indennizzi correlati ad assicurazioni, coassicurazioni e riassicurazioni può essere effettuato in valuta nei casi e con le modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Il regolamento in valuta tra i residenti intervenuti nelle operazioni di transito e nelle operazioni a queste collegate è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui al titolo IV del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e delle relative disposizioni di attuazione.

Il reintegro dei conti autorizzati intestati a spedizionieri è consentito nei casi stabiliti nelle circolari di attuazione e applicazione del presente decreto ».

Art. 19.

L'art. 106 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 106. (*Delega di competenze autorizzatorie all'Ufficio italiano dei cambi*). — L'Ufficio italiano dei cambi — oltre ai provvedimenti attribuiti alla sua competenza dal presente decreto e dalle relative circolari di attuazione, nonché dal decreto ministeriale 18 luglio 1985 e da atti particolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero del tesoro — è delegato a rilasciare autorizzazioni valutarie in materia di:

1) regolamenti posticipati di esportazioni di merci o di prestazioni di servizi da parte di residenti, diversi dai lavori italiani all'estero, relativi a rapporti con residenti in Paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE, oltre diciotto mesi e fino a cinque anni dalla data dell'esportazione o della prestazione dei servizi, purché il prezzo delle merci o dei servizi non superi i cinque miliardi di lire;

2) regolamenti anticipati di importazioni di merci o di prestazioni di servizi a favore di residenti, diversi da quelli di intermediazione, relativi a rapporti con residenti in Paesi OCSE, diversi dai Paesi CEE ed assimilati, oltre i dodici mesi e fino a cinque anni dalla data dell'importazione o della prestazione dei servizi, purché il prezzo delle merci o dei servizi non superi i cinque miliardi di lire;

3) regolamenti anticipati relativi a lavori italiani all'estero o ad operazioni invisibili correnti diverse dalle prestazioni di servizi entro i cinque anni che precedono la data di scadenza dell'obbligazione;

4) regolamento di operazioni di transito oltre i centoventi giorni ed entro i trecentosessanta giorni dalla data in cui è stato effettuato l'esborso;

5) proroghe di impegni valutari relativi a operazioni commerciali e operazioni invisibili correnti, purché le nuove scadenze rientrino nella competenza autorizzatoria dell'Ufficio italiano dei cambi e le operazioni non abbiano fin dall'inizio formato oggetto di provvedimento valutario da parte di organo valutario diverso dall'Ufficio;

6) regolamenti posticipati relativi a investimenti e disinvestimenti di capitali italiani all'estero, diversi dai prestiti, oltre i dodici mesi successivi alla data di assunzione dell'obbligazione;

7) regolamenti posticipati relativi ad investimenti e disinvestimenti di capitali esteri in Italia, diversi da quelli concernenti beni immobili e prestiti, oltre i dodici mesi successivi alla data di assunzione dell'obbligazione;

8) cessione tra residenti di crediti scaduti verso non residenti relativi ad operazioni autorizzate;

9) regolamenti di merci acquistate in Italia ed ivi rivendute da parte di non residenti;

10) regolamenti per merce che non viene importata od esportata;

11) costituzione in deposito di valori mobiliari o somme di pertinenza di non residenti presso le società residenti emittenti i valori stessi ovvero altri soggetti residenti diversi dalle banche abilitate, all'uopo delegati dai non residenti, nonché utilizzo delle predette attività o somme da parte dei delegati per pagamenti in Italia e per trasferimenti all'estero per conto dei mandanti;

12) esborsi per realizzi di beni di presunta pertinenza estera, fino a lire 500 milioni, e per rimborsi di prestiti assunti all'estero da cittadini italiani durante il periodo di residenza all'estero;

13) accensione e proroga di conti speciali in valuta per depositi cauzionali;

14) garanzie di qualsiasi tipo non autorizzate, ivi comprese le eventuali obbligazioni derivanti da lettere di patronage;

15) partecipazione di banche o società finanziarie a consorzi di garanzia ed a sindacati di collocamento di titoli azionari ed obbligazionari esteri;

16) partecipazione di banche al capitale sociale della SWIFT;

17) acquisto di titoli esteri non quotati destinati, nell'ambito di piani di risparmio (o investimento) predisposti dalla casa madre, a propri dipendenti o a dipendenti delle società del gruppo. Qualora la casa madre abbia natura di holding (o società ad essa assimilabile) la delega si intende riferita all'acquisto sia di titoli quotati che non quotati;

18) variazioni della valuta contrattuale di prestiti esteri;

19) regolarizzazione di investimenti esteri in Italia effettuati da non residenti con lire rivenienti da negoziazioni di valuta ad altro titolo;

20) conversione di crediti esteri, diversi da quelli derivanti da prestiti a residenti, in partecipazioni in imprese residenti da parte dei creditori non residenti;

21) deroghe all'obbligo del deposito vincolato infruttifero previsto nei precedenti articoli 15 e 16;

22) apertura presso banche abilitate di conti in valuta non di conto valutario a nome di residenti e relative proroghe;

23) estinzione anticipata di finanziamenti in valuta concessi ad operatori residenti;

24) regolamenti mediante compensazione valutaria di crediti e debiti, ad eccezione dei casi in cui una delle partite da compensare si riferisce ad operazioni assoggettate ad autorizzazione di organo valutario diverso dall'Ufficio italiano dei cambi;

25) svincolo di somme trattenute a residenti e non residenti a seguito di controlli doganali;

26) invio di assegni all'estero per l'incasso da parte di persone o case di spedizione incaricate da banche estere nell'interesse di banche residenti;

27) apertura di conti correnti postali all'estero;

28) proroga o rinnovo delle autorizzazioni ad ottenere da non residenti prestiti d'uso di oro destinato ad uso industriale, nonché modifiche inerenti le autorizzazioni stesse ».

Art. 20.

L'art. 107 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 107. (*Criteri di attribuzione di competenza in materia di operazioni accessorie*). — Indipendentemente dalle specifiche competenze attribuite nell'ambito del presente decreto e del decreto ministeriale 18 luglio 1985, i provvedimenti valutari necessari per l'esecuzione di operazioni che abbiano natura accessoria o strumentale rispetto ad altre operazioni eseguibili su singola autorizzazione sono rilasciati dall'organo valutario competente in ordine all'operazione principale ».

**Art. 21.**

La causale 2) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | Esborsi |
|---|---|
| « Causale 2) Locazione o noleggio, anche con patto di riscatto, di beni mobili destinati all'esercizio di attività commerciali e industriali; | — nel caso di navi ed aeromobili, sempreché battenti bandiera di Paesi aderenti al F.M.I. ovvero compresi nell'area monetaria dell'OCSE, con esclusione del Giappone ». |

Art. 22.

La causale 4) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | |
|---|---|
| « Causale 4) | Spese per pedaggi e diritti vari di passaggio ». |

Art. 23.

La causale 8*c*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | Esborsi |
|---|---|
| « Causale 8*c*) Compensi d'uso in favore di comandanti, direttori e capi stewards in relazione ad acquisti di provviste di bordo; | E' consentito ai provveditori marittimi di corrispondere compensi d'uso direttamente ai soggetti non residenti indicati mediante assegni in valuta all'ordine di essi, rilasciati dalle banche che hanno apposto il visto sui moduli valutari relativi alle esportazioni per provviste di bordo, a condizione che tali compensi non superino il 10% del valore delle singole forniture e risultino osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto ». |

Art. 24.

La causale 15) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | |
|---|---|
| « Causale 15) | Spese sostenute da agenzie di stampa e corrispondenti di quotidiani e periodici ». |

Art. 25.

La causale 18) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | Esborsi |
|---|---|
| « Causale 18) Contratti aventi per oggetto lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione di beni immobili e delle relative pertinenze; | Sempreché relativi al regolamento di prestazioni effettuate da imprese non residenti nel territorio della Repubblica, ovvero relativi a subappalti affidati a non residenti da imprese residenti che eseguono lavori all'estero, nei limiti e con le modalità previsti nelle disposizioni di attuazione. |

| | Introiti |
|---|---|
| | Per i termini di regolamento valgono le disposizioni di cui alla lettera *d*) dell'art. 12 che si applicano anche al regolamento delle forniture di merci eventualmente esportate dall'Italia nell'ambito della commessa, nonché al regolamento dell'attività di studio e progettazioni (engineering) connessa ai contratti onde trattasi. E' consentito alle imprese residenti di trattenere *in loco*, onde far fronte alle spese connesse ai lavori loro commissionati, ovvero per il regolamento di eventuali subappalti, nella percentuale massima del 20% del valore complessivo delle commesse, disponibilità in valuta riconosciute dal committente non residente; tali disponibilità devono essere accreditate nei conti di cui all'art. 38 del decreto ». |

Art. 26.

La causale 19) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« Causale 19) Riparazioni di mezzi di trasporto navali, aerei e terrestri ».

Art. 27.

La causale 33) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | Esborsi |
|---|---|
| « Causale 33) Lavori diversi da quelli considerati nelle precedenti causali. | Fino al controvalore di lire 10.000.000 per contratto. I trasferimenti per importi superiori al predetto limite sono subordinati al preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi ». |

Art. 28.

La causale 34*b*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« Causale 34*b*) Prestazioni di lavoro autonomo di professionisti o studi professionali e attività di amministratori di società o enti, o di membri di organi di controllo di persone giuridiche ».

Art. 29.

Le causali 36*a*) e 36*b*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, sono sostituite dalla seguente:

« Causale 36) Prestazioni di artisti, di sportivi e di tecnici in genere ».

Art. 30.

La causale 41) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | Esborsi |
|---|---|
| « Causale 41) Alimenti dovuti per legge. | Qualora l'importo da trasferire sia determinato convenzionalmente, e non sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, fino a L. 2.500.000 mensili a favore di ciascun alimentando ». |

Art. 31.

La causale 42) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« Causale 42) Diritti d'autore ».

Art. 32.

La causale 43) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« Causale 43) Servizi giornalistici e d'informazione forniti da agenzie di stampa e da imprese editoriali ».

Art. 33.

La causale 44) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« Causale 44) Attività di assistenza, consulenza, studio e progettazione relativa alla produzione e distribuzione di beni e servizi ».

Art. 34.

La causale 45) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | Esborsi |
|---|---|
| « Causale 45) Acquisto e sfruttamento di brevetti, disegni, modelli, marchi di fabbrica, invenzioni, software, e Know how. | Previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi qualora il pagamento non sia collegato all'effettivo utilizzo ». |

**Art. 35.**

Alle causali dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente causale:

« Causale 49*e*) Spese connesse agli atti di adozione internazionale, ivi comprese quelle per il relativo viaggio e soggiorno».

Art. 36.

La causale 53) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | Esborsi |
|---|---|
| « Causale 53) Rimesse per sostentamento, sussidi e regalie. | Fino al controvalore di lire 2.500.000 per ciascun beneficiario e per anno solare; esborsi della specie possono essere effettuati anche in favore di residenti, in temporaneo soggiorno all'estero, che si trovano in stato di necessità, desumibile anche da semplice dichiarazione del remittente. Esborsi di ammontare superiore possono essere effettuati previa autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi ». |

**Art. 37.**

La causale 60) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalle seguenti:

| | Esborsi |
|---|---|
| « Causale 60*a*) Quote di associazioni. | Limitatamente ai trasferimenti per l'iscrizione e per le quote ordinarie da corrispondere periodicamente in relazione alla iscrizione medesima ed a condizione che tali trasferimenti siano richiesti in favore di associazioni legalmente riconosciute negli Stati in cui operano, le quali perseguano finalità scientifiche, culturali, sportive o umanitarie ovvero finalità riconducibili alla attività professionale, imprenditoriale o istituzionale dei richiedenti l'esborso. |
| Causale 60*b*) Spese relative alla partecipazione a gare sportive, tornei e manifestazioni in genere. | Sempreché le gare, i tornei e le manifestazioni in genere risultino organizzate dai soggetti indicati alla precedente causale ». |

**Art. 38.**

La causale 61*a*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | Esborsi |
|---|---|
| « Causale 61*a*) Contributi ad enti ed organizzazioni di carattere internazionale che svolgono attività non a scopo di lucro. | Nel caso di trasferimenti corrisposti da soggetti diversi da enti ed istituti pubblici, a condizione che vengano erogati in favore di enti o organizzazioni che perseguono finalità umanitarie, culturali, scientifiche o di assistenza allo sviluppo; previa autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi negli altri casi ». |

Art. 39.

La causale 66*a*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | |
|---|---|
| « Causale 66*a*) Rimborsi a seguito di scioglimento di contratti e per ripetizione di pagamenti indebiti. | D'importo non superiore al controvalore di L. 2.500.000<br>ovvero<br>per importi superiori al predetto limite, sempreché trattisi di:<br>— rimborsi a fronte di reimportazioni di merci nazionali che vengono restituite per inadempienze contrattuali;<br>— rimborsi a fronte di crediti documentari precedentemente negoziati "sotto riserva";<br>— rimborsi per i quali risulti rilasciata garanzia ai sensi del punto 3 dell'allegato *B* (advance payment bond).<br>Previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi negli altri casi». |

Art. 40.

La causale 68) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalle seguenti:

| | Esborsi/Introiti |
|---|---|
| « Causale 68*a*) Somme dovute a seguito di sentenze passate in giudicato, di altri provvedimenti giudiziari divenuti definitivi o di lodi arbitrali anch'essi divenuti definitivi. | |
| Causale 68*b*) Contratti di transazione. | Sempreche abbiano per oggetto operazioni autorizzate, nei limiti e con le modalità previsti nelle disposizioni di attuazione ». |

**Art. 41.**

La causale 73*a*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« Causale 73*a*) Trasferimenti relativi ad operazioni espressamente previste da regolamenti e decisioni comunitari ».

Art. 42.

La causale 74) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | Esborsi |
|---|---|
| « Causale 74) Obbligazioni aventi per oggetto operazioni non ricomprese nel presente elenco. | Limitatamente ad operazioni di importo non superiore al controvalore di L. 2.500.000 ». |

Art. 43.

La causale 104*a*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | |
|---|---|
| « Causale 104*a*) Acquisto di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero quotati presso borse valori ufficiali estere ovvero di titoli obbligazionari, anche non quotati, se emessi o garantiti da organismi governativi di Paesi OCSE. | Per le holdings vale quanto stabilito nella precedente causale 101) lettere *c*) e *d*) ». |

Art. 44.

La causale 108) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | In uscita |
|---|---|
| « Causale 108) Prestiti garantiti da pegno. | Limitatamente a quelli erogati da aziende di credito a soggetti non residenti in temporaneo soggiorno in Italia e fino a L. 10.000.000 per contratto ». |

Art. 45.

La causale 214) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« Causale 214) Disinvestimenti di attività immobiliari: vendita di proprietà immobiliari e di diritti reali di godimento:

| | |
|---|---|
| *a*) relativi ad originari investimenti esteri | Previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi qualora l'originario investimento non risulti effettuato nel rispetto delle norme *pro tempore* vigenti; |
| *b*) relativi a beni e attività intestati a persone fisiche che hanno trasferito la residenza dall'Italia all'estero | Sempreché l'espatrio abbia carattere definitivo e risulti di almeno dieci anni anteriore al disinvestimento. Diversamente, previo nulla osta dell'Ufficio italiano dei cambi; |
| *c*) relativi a beni e attività intestati a non residenti a seguito di successione o donazione da residenti. | Se trattasi di persone fisiche che hanno trasferito la residenza dall'Italia all'estero, sempreché l'espatrio abbia carattere definitivo e risulti di almeno dieci anni anteriore al disinvestimento. Diversamente previo nulla osta dell'Ufficio italiano dei cambi ». |

Art. 46.

La causale 217*b*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | |
|---|---|
| « Causale 217*b*) | Trasferimento di disponibilità e attività per la costituzione di fondazioni ». |

Art. 47.

La causale 219) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | |
|---|---|
| « Causale 219) Trasferimenti da parte di cittadini stranieri immigrati verso i rispettivi paesi di origine di somme necessarie al regolamento dei debiti contratti anteriormente all'epoca di immigrazione in Italia. | Previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, se superiore al controvalore di L. 10.000.000 ». |

Art. 48.

La causale 220) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« Causale 220) Trasferimenti di vincite conseguite in Italia a lotterie autorizzate, concorsi a pronostici autorizzati, in case da gioco autorizzate ».

Art. 49.

Le causali 221*a*), 221*b*) e 221*c*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

| | In uscita |
|---|---|
| | — |
| « Causale 221*a*) Trasferimenti di premi per l'ingaggio di artisti e tecnici in genere. | |
| Causale 221*b*) Trasferimenti in favore di sportivi, nonché in favore delle società di rispettiva appartenenza, di premi relativi all'ingaggio iniziale degli sportivi medesimi. | A condizione che il contratto stipulato tra le parti sia corredato dal nulla-osta al tesseramento rilasciato dalla Federazione sportiva competente ». |

Art. 50.

La causale 222) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

| | In uscita |
|---|---|
| | — |
| « Causale 222) Trasferimenti in favore di residenti che trasferiscono definitivamente la propria residenza fuori del territorio della Repubblica: | |
| *a*) in occasione del viaggio di espatrio | Fino al controvalore di lire 10.000.000 a persona |
| *b*) ad avvenuto stabilimento all'estero della residenza. | Sempreché sia stato ottenuto il riconoscimento dell'Ufficio italiano dei cambi in ordine alla pertinenza estera delle disponibilità da trasferire ». |

Art. 51.

Vengono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni di cui al titolo « Transiti di merci » poste dopo la causale 74) dell'allegato *A* nonché le disposizioni di cui alle causali 208), 209) e 210) dell'allegato *A*, in quanto le relative fattispecie risultano autorizzate dall'art. 3 del decreto. E' pure abrogato l'art. 99-*bis* del predetto decreto.

Art. 52.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 18 novembre 1985.

Roma, addì 8 novembre 1985

*Il Ministro*: CAPRIA

**(6670)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 novembre 1985.

**Spesa media corrente pro-capite per l'anno 1983 su base nazionale e per classe, dei comuni e delle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 4-*bis*, lettera *c*), e 4-*ter*, lettera *d*), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, concernenti l'istituzione per l'anno 1985 di fondi perequativi per la finanza locale da ripartire fra i comuni e le province la cui spesa corrente pro-capite per l'anno 1983 sia stata prevista in misura inferiore alla media nazionale, ad iniziare dagli enti che si trovano più lontani dalla media stessa;

Visto il successivo art. 5 del medesimo decreto-legge col quale viene stabilito che la spesa corrente pro-capite dei comuni e delle province, su base nazionale e per classi di popolazione, deve essere determinata con decreto del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 14, punto 1, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, col quale si specifica che la ripartizione è effettuata tenendo conto delle fasce demografiche dei comuni fino a 499.999 abitanti, secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5 e previa detrazione, per i comuni che hanno partecipato alla ripartizione dei fondi perequativi in base alla spesa corrente pro-capite, delle somme a tale titolo attribuite per il biennio precedente;

Visto l'art. 6, quinto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 il quale stabilisce che ai fini della ripartizione del fondo perequativo di cui alla citata lettera « c » dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, per l'anno 1985 la spesa corrente, calcolata sulla base dei decreti indicati nell'art. 5 del decreto-legge stesso, è altresì decurtata delle spese — per la parte corrispondente alle relative entrate — sostenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza loro trasferite ai sensi del penultimo comma dell'art. 25, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuto che agli effetti del predetto decreto-legge la spesa corrente deve essere desunta dal certificato finanziario sul bilancio 1983 di cui all'art. 3 del decreto-legge stesso, decurtata:

*a*) delle quote per i servizi consortili e delle spese segnalate ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 55;

*b*) delle spese - per la parte corrispondente alle relative entrate - sostenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza, ai sensi del quinto comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

*c*) del 40 per cento per i comuni disastrati e gravemente danneggiati dai terremoti; del 20 per cento per gli altri comuni terremotati e del 10 per cento per i comuni e le province del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a 5.000 abitanti;

Rilevato che le quote e spese di cui alla citata lettera « a » sono state tratte dal predetto certificato finanziario sul bilancio 1983;

Viste le segnalazioni inviate dagli enti locali ai sensi del quinto comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ai fini della detrazione di cui alla citata lettera « b »;

Rilevato che i comuni terremotati sono quelli indicati dall'art. 17 del decreto-legge n. 55, nonché quelli della legge 2 maggio 1983, n. 156 e del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito con modificazioni nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, e quelli di cui all'art. 13-*nonies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363 (Castelvolturno e Mondragone);

Ritenuto altresì che comuni e province devono essere suddivisi nelle classi stabilite dallo stesso art. 5 sulla base dei dati ufficiali della popolazione residente al 31 dicembre 1983 pubblicati dall'Istat;

Decreta:

Art. 1.

La spesa corrente pro-capite dei comuni nel 1983 è calcolata, agli effetti del predetto decreto-legge, sulla base della spesa corrente originariamente prevista nel titolo I del bilancio dell'esercizio 1983 desunta dal certificato finanziario presentato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, decurtata in base ai criteri di cui all'art. 5 del decreto-legge stesso e dell'art. 6, quinto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Art. 2.

La spesa pro-capite di cui al precedente art. 1 è determinata nella seguente misura per ciascuna delle classi demografiche stabilite nel citato art. 5 sulla base dei dati ufficiali della popolazione residente al 31 dicembre 1983, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica:

*Classi di comuni*:

| | |
|---|---|
| Comuni con meno di 1.000 abitanti . . . | L. 340.522 |
| Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti . . . | » 282.160 |
| Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti . . . | » 275.214 |
| Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti . . . | » 261.291 |
| Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti . . . | » 262.969 |
| Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti . . | » 296.600 |
| Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti . . | » 325.137 |
| Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti . . | » 419.623 |
| Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti . . | » 457.565 |
| Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti . . | » 619.133 |
| Comuni da 500.000 ed oltre . . . . . | » 756.866 |

Art. 3.

La spesa corrente pro-capite delle province desunte dai bilanci di previsione 1983 e calcolata con le modalità di cui al precedente art. 1 è determinata nella seguente misura per ciascuna delle classi di cui al menzionato art. 5:

*Classi di province*:

| | |
|---|---|
| province con meno di 400.000 abitanti e con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale . . | L. 76.501 |
| province con meno di 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale . . | » 70.306 |
| province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale . . . . . . . . . | » 55.688 |
| province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale . . . . . . . . . | » 50.665 |

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1985

*Il Ministro*: SCALFARO

**(6671)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 ottobre 1985.

**Approvazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani « G. Amendola » in data 2 maggio 1985 recante miglioramenti ai trattamenti pensionistici corrisposti dall'Istituto stesso.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564 sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 2 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140 che prevede la rivalutazione delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale, da determinarsi, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'INPGI sopra citato, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberare sullo statuto e sui regolamenti inerenti le forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto medesimo, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 2 maggio 1985 con la quale, in relazione al disposto dell'art. 10 della legge n. 140 del 15 aprile 1985 sopra citata, si attribuiscono, con effetto dal 1° gennaio 1985, miglioramenti ai trattamenti pensionistici corrisposti dall'INPGI;

Considerato che gli aumenti deliberati dal predetto consiglio di amministrazione consentono, nell'ottica del disposto legislativo di cui al più volte citato art. 10 della legge n. 140, un recupero sia pure limitato della perdita di valore reale subita dalle pensioni per effetto del sistema di perequazione automatica in vigore nel periodo 1978-83;

Considerato, altresì, che l'onere conseguente all'attribuzione dei miglioramenti deliberati è sufficientemente coperto dalle esistenti disponibilità finanziarie della gestione previdenziale dell'Istituto;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra richiamato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » in data 2 maggio 1985.

La predetta deliberazione è parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1985

*Il Ministro*
*del lavoro e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

p. *Il Presidente del Consiglio*
*dei Ministri*
AMATO

---

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, recante aumenti dei trattamenti pensionistici;

Considerato che l'estensione all'INPGI della normativa sulla perequazione delle pensioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 160/75, con decorrenza 1° gennaio 1978 ha determinato sensibili sperequazioni nei trattamenti pensionistici corrisposti dall'Istituto;

Ravvisata l'esigenza di adottare provvedimenti atti a correggere, almeno in parte, gli effetti negativi di cui sopra;

Vista la relazione tecnico-attuariale nonché l'elaborato predisposto dalla commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza dell'Istituto;

Consideràto che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria nella gestione invalidità, vecchiaia e superstiti;

Vista la variazione di bilancio adottata dal consiglio di amministrazione in data odierna;

Udita la relazione del presidente;

Vista la proposta del comitato esecutivo.

Delibera:

1) Con effetto del 1° gennaio 1985 alle pensioni corrisposte dall'INPGI vengono attribuiti:

*a*) ai trattamenti superiori al minimo, gli aumenti percentuali di seguito elencati:

1) 6 % per le pensioni con decorrenza anteriore al 30 giugno 1977;

2) 6,72 % per le pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1977 al 31 dicembre 1977;

3) 5,89 % per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978;

4) 4,44 % per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1979;

5) 2,3 % per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1980;

6) 1,12 % per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1981;

7) 1,02 % per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982;

8) 0,25 % per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Le percentuali di aumenti si applicano sul trattamento complessivo spettante al 31 dicembre 1984.

Gli aumenti non possono essere superiori all'importo che si ottiene applicando le suddette percentuali al massimale di pensione vigente al 1° gennaio 1985, né inferiori a L. 520.000 annue per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1977, e L. 325.000 annue per le pensioni liquidate nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1982.

Il trattamento complessivo di pensione risultante non potrà comunque essere inferiore al trattamento minimo.

Per la determinazione degli aumenti per le pensioni di reversibilità, è presa in riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette;

*b*) alle pensioni al minimo, gli aumenti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140 per i trattamenti minimi con più di 780 contributi settimanali.

2) Gli aumenti di cui alla presente delibera sono soggetti alla perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

3) La presente delibera sarà trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prevista approvazione.

Roma, addì 2 maggio 1985

*Il presidente*: MORETTI

**(6605)**

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 1985.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Reggio Calabria.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che a causa dell'interruzione del servizio del giorno 8 giugno 1985, avvenuta in seguito alla disinfestazione dei locali si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Reggio Calabria;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio sopra citato, verificatosi a seguito della disinfestazione dei locali, è accertato per il giorno 8 giugno 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1985

*Il Ministro*: VISENTINI

**(6699)**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 settembre 1985.

**Modalità di cessione della serie speciale di monete millesimo 1984.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione ad enti, associazioni e privati, italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1984, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 254, concernente l'emissione di una serie speciale millesimo 1984;

Considerata la necessità di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati, italiani o stranieri, della serie speciale millesimo 1984;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni della serie speciale millesimo 1984 entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il versamento per ogni serie prenotata pari a lire 30.000 (IVA inclusa) potrà essere effettuato sia direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, via Principe Umberto n. 4, Roma, sia mediante versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - emissioni numismatiche - piazza Verdi, 10 - 00198 Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1985

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1985*
*Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 144*

**(6603)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 ottobre 1985.

**Approvazione dell'aliquota minima dei ricavi del traffico, determinata per il triennio 1985-87, a copertura del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 151, relativa a disposizioni quadro per i trasporti pubblici locali ed alla istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizo e per gli investimenti nello stesso settore;

Visto, in particolare, l'art. 6 di detta legge — così come integrato dall'art. 7, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 — che, nel dettare norme per la erogazione da parte della regione, dei contributi di esercizio alle aziende interessate, al fine di conseguire l'equilibrio economico di bilanci, prevede che i contributi stessi debbano essere determinati annualmente sulla base, tanto del costo standardizzato, distinto per categorie e modi di trasporto, tenendo conto della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso si svolge, quanto di ricavi presunti sulla base di tariffe minime stabilite dalla regione in modo che i ricavi stessi coprano il costo effettivo del servizio almeno nella misura stabilita annualmente, nel quadro di un programma triennale, per le varie zone ambientali omogenee, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto ministeriale Trasporti-Tesoro 6 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 ottobre 1984, n. 298, con il quale è stata approvata l'aliquota minima dei ricavi del traffico determinata per il triennio 1984-85-86, a copertura del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale, sulla base delle seguenti considerazioni:

che la valutazione dell'aliquota in argomento deve necessariamente riferirsi al complesso dei servizi svolti da ogni singola azienda in quanto, benché i costi siano variabili per modi e categorie di trasporto e, quindi, costituiscano essi stessi una variabile per la determinazione di detta aliquota, una analisi per tipo di trasporto è risultata preclusa dalla circostanza che il biglietto di viaggio, specialmente per i trasporti urbani, è unico ed utilizzabile su ogni sistema di trasporto (tram, autobus, filobus, metropolitana);

che l'unica distinzione possibile è risultata tra le due categorie rappresentate dai servizi urbani ed extraurbani, suddivisi, a loro volta, tra servizi terrestri e di navigazione, con enucleazione, dagli urbani, della città di Napoli ed area suburbana, i cui rispettivi servizi, assimilati, si svolgono in un particolare contesto economico, e, dagli extraurbani, della regione Lazio, i cui servizi sono risultati, per ora, più onerosi per circostanze varie;

che l'adozione del criterio dettato della legge circa la determinazione di dette aliquote per zone ambientali omogenee è stato osservato con riferimento a due distinti fattori, raggruppando cioè le regioni in tre fasce geograficamente omogenee dal punto di vista economico e, per quanto riguarda i servizi urbani, con riferimento a città classificate per scaglioni di abitanti;

che le aliquote proposte sono riferibili al complesso dei servizi svolti nelle singole regioni, lasciando alle regioni stesse il compito di operare una opportuna perequazione tra le aziende esercenti per il conseguimento di un graduale livellamento attraverso il contenimento dei costi e la manovra tariffaria;

Vista la relazione 25 gennaio 1985 della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione con la quale, ferme restando le considerazioni sopra richiamate e di cui al detto decreto ministeriale 6 ottobre 1984, sono state fatte opportune proposte in merito alla determinazione, per il triennio 1985-86-87, dell'aliquota dei ricavi del traffico a copertura del costo

di esercizio dei servizi oggetto della succitata legge n. 151/1981 e ciò, in particolare, confermando per il 1985 e 1986 l'aliquota già approvata per il precedente triennio (1984-85-86) e realizzando, nel programma triennale — con la determinazione dell'aliquota 1987 — un ulteriore ravvicinamento delle aliquote stesse tra le varie zone ambientali ed in rapporto alle varie classi di abitanti;

Visto l'estratto verbale della seduta 24 settembre 1985 dal quale risulta che la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha espresso parere favorevole alle suddette proposte presentate dal Ministero dei trasporti con la citata relazione 25 gennaio 1985;

Considerata la necessità di procedere, per l'anno 1985, all'adempimento previsto alla lettera *b*) dell'art. 6 della legge n. 151/1981, così come integrato dall'art. 7, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del disposto di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, così come integrato dall'art. 7, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è approvata, per il triennio 1985-86-87, l'aliquota minima dei ricavi del traffico a copertura del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale di cui all'art. 1 della stessa legge n. 151/1981, così come determinata, in base ai criteri riportati nelle premesse e compendiata nell'allegata tabella formante parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le aliquote indicate nella tabella di cui all'articolo precedente sono riferibili al complesso dei servizi svolti nelle singole regioni, cui compete di operare per una opportuna perequazione tra le aziende esercenti per il conseguimento — nel quadro del programma triennale — di un graduale livellamento sia attraverso la ristrutturazione dei servizi, al fine di perseguire il contenimento dei costi, sia attraverso un idoneo adeguamento tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1985

*Il Ministro dei trasporti*
SIGNORILE

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA

SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO LOCALE
(Non di competenza statale)

INDICAZIONE ALIQUOTA MINIMA RICAVI A COPERTURA COSTI PER IL 1985-86-87
(art. 6, lettera *b*, legge 10 aprile 1981, n. 151)

Zone ambientali geograficamente omogenee:

1ª Zona: Friuli-Venezia Giulia - Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - Piemonte - Toscana - Veneto - Valle d'Aosta

2ª Zona: Abruzzo - Lazio - Marche - Umbria

3ª Zona: Basilicata - Calabria - Campania - Molise - Puglia - Sardegna - Sicilia

| SERVIZI | ZONA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prima | | | Seconda | | | Terza | | |
| | 1985 | 1986 | 1987 | 1985 | 1986 | 1987 | 1985 | 1986 | 1987 |
| URBANI | | | | | | | | | |
| a) *Terrestri*: | | | | | | | | | |
| classi di abitanti: | | | | | | | | | |
| sino a 100.000 | 35 | 36 | 37 | 35 | 36 | 37 | 29 | 30 | 31 |
| da 100.001 a 300.000 | 32 | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 26 | 28 | 30 |
| da 300.001 a 650.000 | 29 | 31 | 33 | — | — | — | 24 | 26 | 28 |
| da 650.001 a 1.500.000 | 29 | 31 | 33 | — | — | — | 22 | 24 | 27 |
| da 1.500.001 a 2.500.000 | 29 | 31 | 33 | — | — | — | — | — | — |
| oltre 2.500.000 | — | — | — | 24 | 26 | 29 | — | — | — |
| Napoli ed area suburbana | — | — | — | — | — | — | 19 | 21 | 24 |
| b) *Navigazione lagunare*: | | | | | | | | | |
| città di Venezia | 35 | 36 | 37 | — | — | — | — | — | — |
| EXTRAURBANI | | | | | | | | | |
| a) *Terrestri* (meno Lazio) | 36 | 37 | 38 | 36 | 37 | 38 | 32 | 34 | 36 |
| *Lazio* | — | — | — | 28 | 30 | 34 | — | — | — |
| b) *Navigazione lacuale* | 43 | 44 | 45 | 43 | 44 | 45 | — | — | — |

(6730)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 novembre 1985.

**Autorizzazione alle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico per il polo Lombardia: Milano, ospedale « Niguarda-Ca' Granda », divisione di cardiochirurgia « A. De Gasperis »; Bergamo, ospedali riuniti, divisione di cardiochirurgia; Pavia, policlinico « S. Matteo », divisione di cardiochirurgia.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Considerato che la sezione III del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 marzo 1985 ha delegato al comitato per la cardiologia e cardiochirurgia, istituto con decreto ministeriale 3 agosto 1983, l'esame dei requisiti minimi necessari per ottenere l'autorizzazione al trapianto cardiaco e delle relative istanze;

Vista la proposta formulata dal predetto comitato, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati, che prevede l'attivazione di tre poli articolati nelle seguenti unità operative:

polo Venezie: Padova, Università degli studi, istituto di chirurgia cardiovascolare; Udine, USL n. 7 « Udinese », ospedale « S. Maria della Misericordia », divisione di cardiochirurgia;

polo Lombardia: Milano, ospedale Niguarda-Ca' Granda, divisione cardiochirurgica « A. De Gasperis »; Bergamo, ospedali riuniti, divisione di cardiochirurgia; Pavia, policlinico « S. Matteo », divisione di cardiochirurgia;

polo Roma: Roma, policlinico Umberto I, istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi; Roma, ospedale « Bambin Gesù », dipartimento cardiochirurgico di cardiologia pediatrica; Roma, USL RM/16, ospedale « S. Camillo », divisione cardiochirurgica;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 25 luglio 1985, che ha confermato e fatto proprio il parere del predetto comitato;

Viste le istanze inoltrate dal presidente dell'ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano, dal presidente degli ospedali riuniti di Bergamo, dal presidente del policlinico « S. Matteo » di Pavia;

Viste le relazioni sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 7 ottobre 1985 per la divisione cardiochirurgica « A. De Gasperis » dell'ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano, in data 8 ottobre 1985 per la divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo ed in data 9 ottobre 1985 per la divisione di cardiochirurgia del policlinico « S. Matteo » di Pavia;

Sentito il successivo parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 29 ottobre 1985;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione delle richieste autorizzazioni all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano, gli ospedali riuniti di Bergamo, il policlinico « S. Matteo » di Pavia, che costituiscono il polo Lombardia del « Programma nazionale per il trapianto di cuore » sono singolarmente autorizzati alle attività di:

*a*) prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

*b*) trapianto di cuore da cadavere prelevato in Italia od. importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite:

per l'ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano: presso la divisione cardiochirurgica « A. De Gasperis »;

per gli ospedali riuniti di Bergamo: presso la divisione di cardiochirurgia;

per il policlinico « S. Matteo » di Pavia: presso la divisione di cardiochirurgia.

E' altresì consentito alle équipes autorizzate con il presente decreto di effettuare il prelievo di cuore anche presso altri centri autorizzati alle attività di cui al punto *a*) dell'art. 1.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

*Ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano*:

Pellegrini prof. Alessandro, primario cardiochirurgo della divisione cardiochirurgica « A. De Gasperis » dell'ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano;

Gordini dott. Veliano, aiuto cardiochirurgo della divisione cardiochirurgica « A. De Gasperis » dell'ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano;

Panzeri prof. Ezio, aiuto cardiochirurgo della divisione cardiochirurgica « A. De Gasperis » dell'ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano;

Marcazzan dott. Enrico, Quaini dott. Eugenio, Rossi prof. Cristiano e Taglieri dott. Corrado, assistenti cardiochirurghi della divisione cardiochirurgica « A. De Gasperis » dell'ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano;

Cattani prof. Carlino, primario cardio-anestesista della divisione cardiochirurgica « A. De Gasperis » dell'ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano;

Merli dott. Mario, Paleari dott.ssa Giovanna e Pratelli dott. Enzo Maria, aiuti cardio-anestesisti della divisione cardiochirurgica « A. De Gasperis » dell'ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano.

*Ospedali riuniti di Bergamo*:

Parenzan prof. Lucio, primario ospedaliero della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Bianchi prof. Tiziano, Vanini dott. Vittorio e Tiraboschi dott. Roberto, aiuti ospedalieri della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Annecchino dott. Francesco P., Ferrazzi dott. Paolo, Crupi dott. Giancarlo, Abbruzzese dott. Pietro A., Giordano dott. Domenico, Salamone dott. Giovanni e Gamba dott. Armando, assistenti ospedalieri della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo.

*Policlinico « S. Matteo » di Pavia*:

Viganò prof. Mario, primario della divisione di cardiochirurgia del policlinico « S. Matteo » di Pavia;

Morone prof. Carlo, direttore della clinica chirurgica dell'Università degli studi di Pavia;

Forni prof. Eugenio, direttore della clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Pavia;

Minzioni dott. Gaetano, aiuto della divisione di cardiochirurgia del policlinico « S. Matteo » di Pavia;

Previtali dott. Bortolino. Martinelli dott. Luigi, Goggi dott. Claudio, Ragni dott. Temistocle, Spreafico dott. Patrizio, assistenti della divisione di cardiochirurgia del policlinico « S. Matteo » di Pavia;

Volpato prof. Gino, professore associato di chirurgia d'urgenza;

Graffigna dott. Angelo, borsista I.R.C.C.S. per il programma di trapianto cardiaco.

Art. 4.

Il Ministero della sanità formula, aggiorna e diffonde raccomandazioni in merito ai criteri cui dovranno attenersi le istituzioni di cui all'art. 2 e quelle ad esse collegate relativamente alla:

immissione nell'elenco nazionale di potenziali riceventi e gestione dell'elenco;

assistenza pre e post-trapianto;

modalità operative delle équipes di prelievo e di rianimazione.

Il Ministero della sanità verifica con periodicità biennale lo sviluppo del programma svolto dai centri e l'attività dei centri stessi, riferisce al Consiglio superiore di sanità, mantiene regolari collegamenti con le regioni e con il Centro di riferimento del Nord Italia Transplant.

Il Ministero della sanità per i compiti sopraspecificati si avvale della consulenza del suddetto comitato per la cardiologia e cardiochirurgia.

Art. 5.

Il Centro interregionale di riferimento del Nord Italia Transplant, in collaborazione con le singole strutture, è incaricato di coordinare:

*a*) la ricerca di anticorpi linfocitotossici nel siero dei candidati al trapianto e la loro tipizzazione tissutale;

*b*) il contatto con i centri di prelievo e trapianto, l'accertamento delle caratteristiche immunogenetiche dei donatori ed il cross-match tra ricevente e donatore;

*c*) il collegamento funzionale tra attività di prelievo e quella di trapianto di cuore.

In attesa dell'istituzione del Centro nazionale di riferimento, il Centro interregionale del Nord Italia Transplant è altresì incaricato di coordinare la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei potenziali riceventi.

Art. 6.

Il Ministero della sanità cura:

*a*) la standardizzazione ed il controllo di qualità della lettura delle biopsie miocardiche dei trapiantati;

*b*) la definizione dei protocolli di espianto dei cuori dei riceventi nonché dei cuori dei trapiantati deceduti;

*c*) il coordinamento dei protocolli di studio dei medesimi.

Per i compiti sopraspecificati il Ministero della sanità si avvale dell'Istituto superiore di sanità e degli studi e delle ricerche effettuate dall'istituto di fisiologia clinica del C.N.R. - Pisa.

Art. 7.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 8.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 9.

I presidenti dell'ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano, degli ospedali riuniti di Bergamo e del policlinico « S. Matteo » di Pavia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

La regione Lombardia è tenuta ad assicurare il necessario coordinamento dei vari centri, agevolando l'interscambio di mezzi e di esperienze ai fini di rendere complessivamente disponibili nel polo opportunità che potrebbero essere inadeguate o esuberanti per ogni singolo centro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1985

*Il Ministro*: DEGAN

(6731)

DECRETO 11 novembre 1985.

**Autorizzazione alle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico per il polo Venezie: Padova, Università degli studi, istituto di chirurgia cardiovascolare e Udine, USL n. 7 « Udinese », ospedale « S. Maria della Misericordia », divisione di cardiochirurgia.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Considerato che la sezione III del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 marzo 1985, ha delegato al comitato per la cardiologia e cardiochirurgia, istituito con decreto ministeriale 3 agosto 1983, l'esame dei requisiti minimi necessari per ottenere l'autorizzazione al trapianto cardiaco e delle relative istanze;

Vista la proposta formulata dal predetto comitato, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati, che prevede l'attivazione di tre poli articolati nelle seguenti unità operative:

polo Venezie: Padova, Università degli studi, istituto di chirurgia cardiovascolare; Udine, USL n. 7 « Udinese », ospedale « S. Maria della Misericordia », divisione di cardiochirurgia;

polo Lombardia: Milano, ospedale « Niguarda-Ca' Granda », divisione cardiochirurgica « A. De Gasperis »; Bergamo, ospedali riuniti, divisione di cardiochirurgia; Pavia, policlinico « S. Matteo », divisione di cardiochirurgia;

polo Roma: Roma, policlinico « Umberto I », istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi; Roma, ospedale « Bambin Gesù », dipartimento cardiochirurgico di cardiologia pediatrica; Roma, USL RM/16, ospedale « S. Camillo », divisione cardiochirurgica;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 luglio 1985, che ha confermato e fatto proprio il parere del predetto comitato;

Viste le istanze inoltrate dal presidente della USL di Padova e dal presidente della USL n. 7 di Udine;

Viste le relazioni sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 14 ottobre 1985 per l'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova e in data 15 ottobre 1985 per la divisione di cardiochirurgia dell'ospedale « S. Maria della Misericordia » USL n. 7 « Udinese » di Udine;

Sentito il successivo parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 29 ottobre 1985;

Considerato che in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione delle richieste autorizzazioni all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della soprannominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Padova e l'USL n. 7 « Udinese », che costituiscono il polo Venezie del « Programma nazionale per il trapianto di cuore », sono autorizzati alle attività di:

*a*) prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

*b*) trapianto di cuore da cadavere prelevato in Italia od importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite:

per l'Università degli studi di Padova presso l'istituto di chirurgia cardiovascolare;

per la USL n. 7 « Udinese » presso la divisione di cardiochirurgia dell'ospedale « S. Maria della Misericordia ».

E' altresì consentito alle équipes autorizzate con il presente decreto di effettuare il prelievo di cuore anche presso altri centri autorizzati alle attività di cui al punto *a*) dell'art. 1.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

*Università degli studi di Padova*:

Gallucci prof. Vincenzo, direttore dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Mazzucco prof. Alessandro, professore associato di cardiochirurgia pediatrica dell'istituto di chirurgia cardiovascolare di Padova;

Valfré dott. Carlo, aiuto di ruolo dell'istituto di chirurgia cardiovascolare di Padova;

Bortolotti dott. Uberto e Rizzoli dott. Giulio, ricercatori universitari confermati dell'Università degli studi di Padova;

Stellin dott. Giovanni, assistente ospedaliero dello istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Faggian dott. Giuseppe, medico interno universitario dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova.

*USL n. 7 « Udinese » di Udine*:

Meriggi prof. Angelo, primario della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero « S. Maria della Misericordia » di Udine;

Puricelli prof. Cesare e Porreca dott. Lorenzo, aiuti della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero « S. Maria della Misericordia » di Udine;

Da Col dott. Paolo, Frassani dott. Romeo e Nucifora dott. Rosario, assistenti della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero « S. Maria della Misericordia » di Udine.

Art. 4.

Il Ministero della sanità formula, aggiorna e diffonde raccomandazioni in merito ai criteri cui dovranno attenersi le istituzioni di cui all'art. 2 e quelle ad esse collegate relativamente alla:

immissione nell'elenco nazionale di potenziali riceventi e gestione dell'elenco;

assistenza pre-post-trapianto;

modalità operative delle équipes di prelievo e di rianimazione.

Il Ministero della sanità verifica con periodicità biennale lo sviluppo del programma dei centri e l'attività dei centri stessi, riferisce al Consiglio superiore di sanità, mantiene regolari collegamenti con le regioni e con il centro di riferimento del Nord Italia Transplant.

Il Ministero della sanità per i compiti sopra specificati si avvale della consulenza del suddetto comitato per la cardiologia e cardiochirurgia.

Art. 5.

Il Centro interregionale di riferimento del Nord Italia Transplant, in collaborazione con le singole strutture, è incaricato di coordinare:

*a*) la ricerca di anticorpi linfocitotossici nel siero dei candidati al trapianto e la loro tipizzazione tissutale;

*b*) il contatto con i centri di prelievo e trapianto, l'accertamento delle caratteristiche immunogenetiche dei donatori ed il cross-match tra ricevente e donatore;

*c*) il collegamento funzionale tra attività di prelievo e quella di trapianto di cuore.

In attesa dell'istituzione del Centro nazionale di riferimento il Centro interregionale del Nord Italia Transplant è altresì incaricato di coordinare la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei potenziali riceventi.

Art. 6.

Il Ministero della sanità cura:

*a*) la standardizzazione ed il controllo di qualità della lettura delle biopsie miocardiche dei trapianti;

*b*) la definizione dei protocolli di espianto dei cuori dei riceventi nonché dei cuori dei trapiantati deceduti;

*c*) il coordinamento dei protocolli di studio dei medesimi.

Per i compiti sopra specificati il Ministero della sanità si avvale dell'Istituto superiore di sanità e degli studi e delle ricerche effettuate dall'istituto di fisiologia clinica del C.N.R. - Pisa.

Art. 7.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

**Art. 8.**

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 9.

I presidenti del comitato di gestione della USL n. 7 di Udine ed il rettore dell'Università degli studi di Padova sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia sono tenute, d'intesa, ad assicurare il necessario coordinamento dei vari centri agevolando l'interscambio di mezzi e di esperienza ai fini di rendere complessivamente disponibili nel polo opportunità che potrebbero essere inadeguate o esuberanti per ogni singolo centro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1985

*Il Ministro*: DEGAN

**(6732)**

---

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

---

DECRETO 17 luglio 1985, n. **624**.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza ad acquistare un immobile.**

N. 624. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 155.104.000, l'immobile sito in Potenza, corso Umberto I n. 81, costituito da un unico ambiente della superficie di mq 148 circa e distinto in catasto alla partita 3303, foglio 105, particella 1431/6, di proprietà della dott.ssa Giuseppina Falce, da destinare ad autorimessa ed eventualmente anche a deposito di materiali d'ufficio.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1985*
*Registro n. 12 Industria, foglio n. 244*

---

DECRETO 1° ottobre 1985, n. **625**.

**Modificazioni allo statuto del fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, in Roma.**

N. 625. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono approvate le modificazioni agli articoli 5, 16, 26, 32, 33, 35, 36 e 40 dello statuto del fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1962, n. **929**.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1985*
*Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 230*

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1985, registro n. 27 Difesa, foglio n. 181, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

*Croci*

Mussa Ivaldi Vorcelli Angelo, nato il 31 ottobre 1916 a Torino. — Fervente partigiano animato da profonda fede negli ideali di libertà non esitava ad impugnare le armi contro l'oppressore della Patria distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio ed elevate capacità di comando. Promosso ispettore organizzativo, nel breve periodo di lotta clandestina, riusciva ad ideare e nel contempo a realizzare numerose azioni di sabotaggio che procuravano al nemico gravi perdite in uomini e in materiali. — Zona d'Asti, 20 agosto 1944-15 marzo 1945.

Olivero Crispino, nato il 15 aprile 1920 a Cuneo. — Valoroso patriota subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza dimostrando ben presto notevole coraggio ed elevate capacità di comando. Il 19 settembre 1944, in località S. Grato, comandato per una rischiosa missione intesa a determinare l'ubicazione e la consistenza di truppe tedesche, veniva individuato e fatto segno a violento fuoco nemico. Dopo furioso combattimento protrattosi per diverse ore, con abile stratagemma riusciva a sganciarsi portando anche in salvo tre suoi partigiani feriti. — S. Grato, 19 settembre 1944.

Quaglia Ernesto Filippo, nato il 25 dicembre 1925 a Carmagnola (Torino). — Giovane patriota aderiva con entusiasmo al movimento clandestino evidenziando ben presto notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Il 17 dicembre 1944, nel corso di una perlustrazione in zona Villar S. Costanzo, mentre unitamente ad altri partigiani sostava presso una casa per un breve riposo veniva improvvisamente accerchiato da preponderanti forze nemiche. Senza un attimo di esitazione ingaggiava un'impari lotta e concentrando su di sé la violenta reazione avversaria permetteva ai compagni di porsi in salvo costringendo infine l'oppressore a ripiegare. — Villar S. Costanzo, 17 dicembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1985, registro n. 27 Difesa, foglio n. 182, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

*Croci*

Morino Alfeo, nato il 12 dicembre 1925 a Mongrando (Vercelli) — Valoroso partigiano, dotato di entusiastico spirito combattivo, subito dopo l'armistizio impugnava le armi contro l'invasore distinguendosi per ardimento e grande abnegazione. Il 4 gennaio 1945, in zona Pralungo, nel corso di un improvviso attacco da parte di preponderanti forze nemiche accortosi che il suo reparto stava per essere accerchiato, alla testa di pochi valorosi non esitava ad ingaggiare un duro combattimento; dopo ore di aspra lotta costringeva l'avversario a ripiegare disordinatamente e ad abbandonare sul posto materiale e mezzi. — Pralungo, 4 gennaio 1945.

Oliva Enrico, nato il 10 gennaio 1926 a Pomaretto (Torino). — Giovane partigiano partecipava alla lotta contro l'oppressore evidenziando notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Il 23 marzo 1945, in località Piobesi Torinese, nel corso di un attacco da parte di preponderanti forze nemiche visto cadere mortalmente ferito il mitragliere del reparto, unitamente al proprio comandante non esitava ad accorrere in suo aiuto e con il fuoco della sua arma automatica affrontava l'avversario. Benché ferito alla spalla destra continuava impavido a combattere consentendo così al suo comandante di porre in salvo il compagno ferito. — Piobesi Torinese, 23 marzo 1945.

Plazzotta Enzo, nato il 29 maggio 1921 a Mestre. — Ufficiale dei bersaglieri, animato da ardente amor di Patria, all'atto dell'armistizio dell'8 settembre 1943, dopo aver distrutto i mezzi meccanizzati del suo battaglione, si affiancava ai patrioti della zona di Pinerolo portandosi in montagna Catturato dai tedeschi veniva rinchiuso prima nelle carceri di S. Vittore e poi in Fosole. Durante il suo trasferimento in Germania riusciva ad evadere. Raggiunta la Brigata G. Battisti in Val d'Ossola partecipava fino alla liberazione ad importanti e rischiose operazioni di guerriglia catturando armi e uomini, distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. — Pinerolo-Verbania, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1985, registro n. 27 Difesa, foglio n. 180, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

*Croci*

Quaranta Vincenzo, nato il 12 aprile 1909 a Torino. — Comandante partigiano, dotato di forza d'animo ammirevole e di coraggio non comune, alla testa dei suoi uomini, compiva numerosi atti di sabotaggio. Catturato da una pattuglia nemica, veniva sottoposto ad indicibili sevizie, ma, benché ridotto in fin di vita, rifiutava di fornire quelle informazioni che avrebbero messo in pericolo la vita dei suoi compagni. Liberato per scambio di prigionieri, con maggior rigore riprendeva la lotta tra le file della sua formazione. — Torino, 20 giugno 1944-25 aprile 1945.

Reviglio Francesco, nato il 19 novembre 1918 a Barberton Transvaal (Sud Africa). — Comandante di distaccamento partigiano, dotato di notevole coraggio e spirito patriottico, si distingueva ben presto per la sua capacità organizzativa. Durante un attacco tedesco, accortosi della minaccia di accerchiamento, affrontava con pochi compagni il grave pericolo e, con intenso fuoco di sbarramento, consentiva al grosso del reparto di raggiungere posizioni più arretrate causando, nel contempo, gravi perdite nelle file nemiche. — Prese di Clun (La Maddalena di Giaveno), 21 dicembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1985, registro n. 29 Difesa, foglio n. 227, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

*Croce*

Comune di Spilamberto (Modena). — Animata da notevoli sentimenti, civili e patriottici, la popolazione di Spilamberto reagiva prontamente all'oppressore nazifascista. Nel corso della lotta di liberazione coadiuvava le forze partigiane offrendo notevole contributo di eroismo e di sangue per la redenzione della Patria. — Spilamberto, 9 settembre 1943-22 aprile 1945.

**(6703)**

### Rettifica di decreti concernenti la concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1985, registro n. 17 Difesa, foglio n. 210, è stata disposta la seguente rettifica:

il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1981, registro n. 23 Difesa, foglio n. 289 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito, anno 1981, dispensa 40, pag. 1540, viene rettificato nella parte relativa ai dati anagrafici, come segue:

da: Gelmi *Carlo Felice*, nato il 6 *febbraio* 1916 a Malonno (Brescia);

a: Gelmi *Giovanni Battista*, nato il 6 *novembre* 1915 a Malonno (Brescia).

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1985, registro n. 29 Difesa, foglio n. 153, è stata disposta la seguente rettifica:

il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1983, registro n. 28 Difesa, foglio n. 363, pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito, anno 1983, dispensa 43, pag. 2428, relativo al conferimento della croce al valor militare per attività partigiana in favore di Laurencic Rodolfo, viene rettificato nella parte relativa ai dati anagrafici come segue:

da: *Laurencic* Rodolfo, nato il 25 ottobre 1920 a Trieste;
a: *Lavrencic* Rodolfo, nato il 25 ottobre 1920 a Trieste.

**(6704)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Tolmezzo, Asiago, Gubbio e Riccione.**

Con decreto 20 settembre 1985, n. 605, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Tolmezzo (Udine) al foglio n. 60, mappali 41, 36 e 107 di complessivi Ha 0.40.30, ed indicato nella rilevazione catastale 5 novembre 1984, con allegato estratto di mappa rilasciato il 5 novembre 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 20 settembre 1985, n. 1257, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo Valle Tuzzella e Valle Bertige, località Goccia; segnato nel catasto del comune di Asiago (Vicenza) tra i fogli numeri 9 e 10, mappale 70 1/2 di complessivi mq 1845, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 9 maggio 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 20 settembre 1985, n. 1258, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnato nel catasto del comune di Gubbio (Perugia) al foglio n. 327, mappali 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205, di complessivi mq 515, ed indicato nella relazione tecnico-estimativa con allegata planimetria, rilasciata il 14 febbraio 1983 in scala 1:2000 dell'ufficio tecnico erariale di Perugia, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 20 settembre 1985, n. 1280, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnato nel catasto del comune di Riccione (Forlì) al foglio n. 2, mappali 450 e 422, ed al foglio n. 3, mappali 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317 e 1342 di complessivi mq 3994, ed indicati, in rosso, nella planimetria, rilasciata in marzo 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, che fa parte integrante del citato decreto.

**(6609)**

---

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Errata-corrige al decreto ministeriale 18 luglio 1985, recante: « Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci ».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 200 del 26 agosto 1985).

Al decreto ministeriale citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 3, primo comma, invece di: « ... delle disposizioni di attuazione del presente decreto e delle *sue* eventuali modifiche. », leggasi: « ... delle disposizioni di attuazione del presente decreto e *delle loro* eventuali modifiche. »;

all'art. 11, terzo comma, invece di: « ... entro i successivi centoventi giorni per i moduli non utilizzati o non restituiti al momento della *prima* comunicazione. », leggasi: « ... entro i successivi centoventi giorni per i moduli non utilizzati *in dogana* o non restituiti al momento della *precedente* comunicazione. »:

all'art. 14, terzo comma, invece di: « ... dichiarata conforme all'originale con attestazione su di essa ... », leggasi: « ... dichiarata conforme all'originale con attestazione *apposta* su di essa ... »;

all'art. 17, secondo comma, invece di: « ... sottoposte a contingenti tariffari o a procedura di sorveglianza », leggasi: « ... sottoposte a contingenti tariffari o a procedura di sorveglianza *o di controllo* ... »;

il titolo dell'art. 20, invece di: « Esportazioni definitive senza impegno di regolamento *valutrio* », leggasi: « Esportazioni definitive senza impegno di regolamento *valutario* »;

all'art. 23, primo comma, invece di: « Le proroghe di questi termini vengono concesse dalla dogana *non* le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo. », leggasi: « Le proroghe di questi termini vengono concesse dalla dogana *con* le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo. »;

all'art. 24, invece di: « ... nonché la fornitura di merci destinate a botteghe di bordo, », leggasi: « ... nonché la fornitura di merci *a comandi* destinate a botteghe di bordo, »;

all'art. 25, invece di: « ... su presentazione di modulo valutario, firmato da *in* incaricato della spedizione ... », leggasi: « ... su presentazione di modulo valutario, firmato da *un* incaricato della spedizione ... »;

all'art. 26, invece di: « ... con l'osservanza delle modalità prescritte dalle *sisposizioni* ... », leggasi: « ... con l'osservanza delle modalità prescritte dalle *disposizioni* ... »;

all'art. 27, primo comma, invece di: « L'esecuzione degli accordi di compensazione *ptrivata* di merci ... », leggasi: « L'esecuzione degli accordi di compensazione *privata* di merci ... » e invece di: « Le importazioni e le esportazioni delle merci *in* oggetto degli accordi », leggasi: « Le importazioni e le esportazioni delle merci oggetto degli accordi » e invece di: « ... a visto preventivo o *succssivo* di banca abilitata. », leggasi: « ... a visto preventivo o *successivo* di banca abilitata. »;

il titolo dell'art. 28, invece di: « Operazioni commerciali con residenti nello Stato *delle* Città del Vaticano e nella *repubblica* di San Marino », leggasi: « Operazioni commerciali con residenti nello Stato *della* Città del Vaticano e nella *Repubblica* di San Marino »;

all'art. 29, secondo comma, invece di: « ... quando le merci sono destinate al consumo in *campione* d'Italia ... », leggasi: « ... quando le merci sono destinate al consumo in *Campione* d'Italia ... »;

all'art. 30, lettera *b*), invece di: « b) la zona di Gorizia-Udine e le *Zone* di Sesana, Nuova Gorizia e Tolmino; », leggasi: « b) la zona di Gorizia-Udine e le *zone* di Sesana, Nuova Gorizia e Tolmino; »;

all'art. 32, ultimo comma, alla lettera a), invece di: « a) le operazioni di transito effettuate da transitari *occsasionali* ... », leggasi: « a) le operazioni di transito effettuate da transitari *occasionali* »; alla lettera b), invece di: « ... dell'Ufficio italiano dei cambi presso la filiale della *banca* d'Italia ... », leggasi: « ... dell'Ufficio italiano dei cambi presso la filiale della *Banca* d'Italia ... »;

all'art. 37, dopo le parole « ... 12 giugno 1984 », dove è scritto: « pubblicato *della* Gazzetta Ufficiale ... », leggasi: « pubblicato *nella* Gazzetta Ufficiale ... »;

nell'allegato 2, lettera *A*), punto 17), invece di: dopo le parole « Piccoli quantitativi » di *materiale* ... », leggasi: « Piccoli quantitativi di *materiali* ... »;

nell'allegato 2, lettera *B*), punto 1), invece di: « L'esportazione degli oggetti preziosi è limitata a quelli che siano di uso comune e che *costituiscono* ... », leggasi: « L'esportazione degli oggetti preziosi è limitata a quelli che siano di uso comune e che *costituiscano* ... »;

nell'allegato 2, lettera *B*), punto 10), invece di: « inviati dall'Amministrazione ferroviaria, da società di navigazione ... », leggasi: « inviati dall'Amministrazione ferroviaria *a società ferroviarie,* da società di navigazione ... »;

nell'allegato 2, lettera *C*), punto 4), invece di: « ... dovranno essere osservate le cautele previste dalla *convenzione* di Ginevra », leggasi: « ... dovranno essere osservate le cautele previste dalla *Convenzione* di Ginevra ... »;

nell'allegato 3, lettera *B*), punto 1), invece di: « Opere d'arte destinate a *Mostre* ... », leggasi: « Opere d'arte destinate a *mostre* ... »;

nell'allegato 3, lettera *B*), punto 8), invece di: « non contraddistinte da asterisco, compresa in *tabella esport* ... », leggasi: « non contraddistinte da asterisco comprese in *Tabella Esport* ... »;

nell'allegato 3, lettera *B*), punto 11), invece di: « 11) Films per *tentare* la vendita », leggasi: « 11) Films per *tentarne* la vendita ».

**(6652)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**543° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie**

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1985, la concessione di silicati idrati di alluminio denominata « Colle Pagliarone » nei comuni di Rotello, Montelongo e S. Croce di Magliano, provincia di Campobasso, è intestata a decorrere dal 12 luglio 1983 alla S.a.s. Eredi dott. Settimio Cinicola - Bentonite - di Tibolla Lina & C., con sede in Milano, corso Porta Nuova n. 3.

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1985, la concessione di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terra da sbianca e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, denominata « Beneficio » in comune di Lozzolo, provincia di Vercelli, è trasferita ed intestata alla società R.M. - Ricerche minerarie S.r.l., con sede in Lozzolo (Vercelli).

Con decreto distrettuale in data 8 maggio 1984, l'area della concessione di marna da cemento denominata « Rio Gambaione 2° » nei comuni di Cassago Brianza, Bulciago e Cremella, provincia di Como, della società per azioni Cementeria di Cassago, è ridotta da Ha 472,50 ad Ha 141.

Con decreto distrettuale in data 28 gennaio 1985, la concessione di talco denominata « Ponticelli di Riva Franscia » nel comune di Lanzada, provincia di Sondrio, della società a r.l. Mineraria Valle Spluga, con sede in Novate Mezzola (Sondrio), è rinnovata per la durata di anni quattro, a decorrere dal 7 febbraio 1984.

Con decreto distrettuale in data 15 aprile 1985, alla S.p.a. S.A.C.C.I., con sede in Roma, via G.B. de Rossi n. 22, è accordata per la durata di anni quindici, la concessione per marna da cemento denominata « Corruccioni » nel comune di Cagnano Amiterno, provincia di L'Aquila.

Con decreto distrettuale in data 22 aprile 1985, al sig. Delmastro Mussa Emilio, residente in Lozzolo, strada statale n. 142, è accordata la concessione di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C ed associati, denominata « Vespia » nel comune di Castellamonte, provincia di Torino, per la durata di anni quindici.

Con decreto distrettuale in data 2 agosto 1985, la concessione di marna da cemento denominata « Il Castellaccio » nel comune di Morfasso, provincia di Piacenza, della società per azioni Unicem - Unione cementerie Marchino, Emiliane e di Augusta, con sede in via Ottavio Marchino n. 10, Casale Monferrato (Alessandria), è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 4 luglio 1984.

**(6673)**

**Autorizzazione alla società « Fidelia S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione**

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto 25 ottobre 1985 di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ha autorizzato la società « Fidelia S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

**(6740)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Prezzi dei prodotti petroliferi.** (Provvedimento n. 45/1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 38 del 17 ottobre 1985;

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

| | |
|---|---|
| benzina super | 1.305 L./lt |
| benzina super senza piombo | 1.330 » |
| benzina normale | 1.255 » |
| benzina agricola | 416 » |
| benzina pesca e piccola marina | 382 » |

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 14 novembre 1985

*Il Ministro-Presidente delegato:* ALTISSIMO

**(6839)**

**Modificazioni al provvedimento n. 34/1984 recante nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi.** (Provvedimento n. 46/1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, modificato e integrato con i provvedimenti C.I.P. n. 37 del 15 settembre 1982, n. 18 del 28 luglio 1984 e n. 34 del 16 ottobre 1984, con il quale sono stati dettati nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Ritenuta l'opportunità — al fine di neutralizzare possibili fenomeni di carattere speculativo — di ridurre l'intervallo di tempo intercorrente fra la comunicazione delle rilevazioni della CEE e la conseguente pubblicazione di nuovi prezzi nella *Gazzetta Ufficiale;*

Delibera:

1) Il punto 4 del provvedimento C.I.P. n. 34 del 16 ottobre 1984, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Le variazioni dei prezzi massimi al consumo per gasoli, petroli e olio combustibile fluido conseguenti alle rilevazioni effettuate settimanalmente della CEE, sono rese note, a cura della Segreteria generale del C.I.P. su autorizzazione del Ministro-Presidente delegato, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, da effettuarsi, di norma, il giorno successivo (mercoledì) a quello della trasmissione dei dati rilevati da parte della CEE, e comunque non oltre il giovedì ».

2) Il punto 5 del provvedimento C.I.P. n. 34 del 16 ottobre 1984 viene sostituito dal seguente:

« I prezzi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido sono praticabili alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

3) Il presente provvedimento entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1985

*Il Ministro-Presidente delegato:* ALTISSIMO

**(6840)**

**Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido.** (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 34/1984 del 16 ottobre 1984 e n. 30/1985 del 12 settembre 1985, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE, con telex n. 211756 del 13 novembre 1985 praticabili dal 15 novembre 1985 secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

| | | |
|---|---|---|
| Gasolio autotrazione | L./lt | 734 |
| Gasolio agricoltura . | » | 529 |
| Petrolio agricoltura . | » | 518 |
| Gasolio pesca e piccola marina . | » | 486 |
| Petrolio pesca e piccola marina . | » | 476 |

Prodotti da riscaldamento:

| | | Fasce provinciali | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *A* | *B* | *C* | *D* | *E* |
| Gasolio | L./lt | 675 | 678 | 681 | 684 | 687 |
| Petrolio (*) | » | 715 | 718 | 721 | 724 | 727 |
| Olio comb.le fluido | L./kg | 470 | 473 | 476 | 479 | 482 |

*A*) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

*B*) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

*C*) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

*D*) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

*E*) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

| | | |
|---|---|---|
| Bacino lagunare di Venezia . . . . . | L./lt | 10 |
| Comuni oltre 1.000 mt s.l.m. . . . . . | » | 8 |
| Isole minori . . . . . . . . . . | » | 15 |

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

**(6779)**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 8 novembre 1985, F.L. 16/85, n. **15400.**

**Riparto del 15 % del fondo perequativo 1985 per la finanza locale.**

*A tutte le amministrazioni comunali e provinciali*
*Ai prefetti della Repubblica*
*Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta*

e, per conoscenza:

*Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno*
*Alla Corte dei conti - Sezione enti locali*
*Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.B.*
*Al commissario dello Stato nella regione siciliana*
*Al rappresentante del Governo nella regione sarda*
*Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia*
*Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano*
*Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario*
*Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta*

§ 1. *Norme di legge e criterio di perequazione*

Gli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, hanno istituito anche per il 1985 due fondi perequativi uno per i comuni ed uno per le province.

L'impoto dei predetti fondi è stato stabilito dalla legge finanziaria per l'anno 1985 in data 22 dicembre 1984, n. 887, in lire 1.324 miliardi a favore dei comuni e in lire 203 miliardi a favore delle province.

In base agli articoli 4-*bis* (lettere *a*), *b*), e 4-*ter* (lettere *a*), *b*), *c*) si è provveduto all'erogazione dei fondi perequativi, nella misura dell'85 per cento a favore dei comuni e delle province, in base a criteri oggettivi di riparto, come è stato analizzato nelle precedenti circolari 27 ottobre 1983 F.L. 16/1983, 28 gennaio 1984 F.L. 2/1984 e 25 gennaio 1985 F.L. 2/1985.

La restante quota del 15 per cento relativa alla lettera *c*) dell'art. 4-*bis* per i comuni e alla lettera *d*) dell'art. 4-*ter* per le province viene suddivisa in base al criterio della spesa storica degli enti locali allo scopo di proseguire il risanamento delle sperequazioni constatate nello zoccolo della spesa stessa.

Tenuto conto delle sopraindicate dotazioni complessive, le cennate quote del 15 per cento risultano:

*a*) di lire 198 miliardi e 600 milioni per i comuni appartenenti alle fasce demografiche fino a 499.999 abitanti;

*b*) di lire 30 miliardi e 450 milioni per le province.

La citata legge finanziaria del 1985 prevede in particolare che dalla quota del 15% del fondo perequativo destinato ai comuni, e quindi dal predetto stanziamento di 198 miliardi e 600 milioni, debbono prelevarsi sia le somme da erogare ai comuni aventi diritto per assicurare loro un incremento dei trasferimenti pari al tasso programmato di inflazione (art. 6, sesto comma), sia quelle relative al rimborso ai comuni che hanno provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche

di assistenza e beneficenza di un contributo straordinario pari agli oneri per il personale da esse proveniente (art. 6, settimo comma).

Per provvedere al finanziamento dei citati contributi straordinari sono necessari 99 miliardi e 600 milioni, e cioè 38 miliardi e 800 milioni per l'erogazione del contributo di cui al sesto comma dell'art. 6 della predetta legge finanziaria e 60 miliardi e 800 milioni per il contributo previsto al settimo comma del medesimo art. 6.

La dotazione del fondo perequativo relativo all'anno 1985 di cui all'art. 4-*bis*, lettera « c », del citato decreto-legge n. 55/1983 si riduce pertanto da lire 198 miliardi e 600 milioni a lire 99 miliardi.

La perequazione viene effettuata prendendo a base del calcolo il livello pro-capite della spesa corrente 1983, quale a suo tempo attestata dagli enti su cui sono state effettuate le decurtazioni previste all'art. 5 del ripetuto decreto-legge n. 55/1983, con l'aggiunta di quella sostenuta dai comuni per lo svolgimento delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza in base alle attestazioni trasmesse entro il 28 febbraio 1985.

Si rileva in proposito che la presentazione di certificati incompleti o errati ha comportato l'attivazione, da parte di questo Ministero, di procedimenti istruttori che hanno richiesto tempi anche lunghi.

Per tale motivo la ripartizione del fondo di che trattasi avviene in ritardo rispetto ai tempi previsti.

Lo scopo della considerazione del livello di spesa corrente risiede nell'espressività che ha questo dato globale come indicatore del complesso di risorse delle quali dispone l'ente per l'attivazione di servizi in favore di ciascun cittadino, diretto destinatario.

Le riduzioni traggono origine dalla necessità di porre tutti gli enti sullo stesso piano, neutralizzando gli effetti delle spese che hanno portata diversa per ciascun ente.

L'effetto della perequazione in atto consiste nell'attribuire risorse agli enti con indici di spesa più bassi della media nazionale della propria classe in modo da assicurare a tutti lo stesso livello rispetto alla media.

I dettagli operativi sono indicati nelle note allegate.

L'operazione di perequazione è di rilevante importanza, sia per il raggiungimento di dotazioni di risorse equivalenti tra gli enti, sia per i connessi benefici sul piano degli investimenti e delle assunzioni di personale, che privilegiano gli enti locali sottomedia, come previsto dall'art. 9 del citato decreto triennale di finanza locale.

### § 2. *Indici delle medie nazionali di spesa corrente*

Primo passo preliminare, ai fini della ripartizione dei fondi perequativi, è la determinazione delle medie su base nazionale e per classe.

I raggruppamenti di enti ed i valori delle medie sono stati determinati col decreto ministeriale accluso in copia e sono così definiti:

*Classi di comuni*:

| | | |
|---|---|---|
| comuni con meno di 1.000 abitanti . . | L. | 340.522 |
| comuni da 1.000 a 1.999 abitanti . . . | » | 282.160 |
| comuni da 2.000 a 2.999 abitanti . . | » | 275.214 |
| comuni da 3.000 a 4.999 abitanti . . . | » | 261.291 |
| comuni da 5.000 a 9.999 abitanti . . . | L. | 262.969 |
| comuni da 10.000 a 19.999 abitanti . . | » | 296.600 |
| comuni da 20.000 a 59.999 abitanti . . | » | 325.137 |
| comuni da 60.000 a 99.999 abitanti . . | » | 419.623 |
| comuni da 100.000 a 249.999 abitanti . | » | 457.565 |
| comuni da 250.000 a 499.999 abitanti . | » | 619.133 |
| comuni da 500.000 ed oltre . . . . . | » | 756.866 |

*Classi di province*:

| | | |
|---|---|---|
| province con meno di 400.000 abitanti con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale . . . | L. | 76.501 |
| province con meno di 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale . . . | » | 70.306 |
| province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale . . . . . . . . | » | 55.688 |
| province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale . . . . . . . . | » | 50.665 |

### § 3. *Risultati della perequazione*

L'attribuzione di risorse effettuata con la presente operazione ha consentito di far raggiungere a tutti gli enti il seguente livello medio di spese correnti:

amministrazioni provinciali 86,96% della media di ciascuna classe;

comuni con popolazione fino a 500.000 abitanti 77,42% della media di ciascuna classe.

Sono stati interessati, ovviamente, solo quegli enti la cui spesa pro-capite è inferiore alle percentuali di allineamento sopra indicate e che nel biennio precedente (art. 14, primo comma, punto 1, della legge finanziaria 1984) abbiano ricevuto quote di fondi perequativi inferiori complessivamente a quelli spettanti nel 1985. Ciò in quanto quelle quote non erano comprese nell'entrata e quindi nella spesa del bilancio 1983 essendo state erogate dopo la redazione dei bilanci stessi.

### § 4. *Diramazione dei dati e assistenza agli enti*

Analogamente al precedente anno si sottolinea l'esigenza di dare la massima diffusione dei dati relativi alla perequazione, anche attraverso la stampa locale, in modo da assicurare la pronta conoscenza del beneficio a tutti gli enti interessati.

La comunicazione agli enti, deve anche avvenire a mezzo delle allegate lettere predisposte.

E' anche utile che le SS.LL. dispongano per l'attivazione di un servizio di consulenza, inteso a far conoscere le finalità, i meccanismi ed i risultati della perequazione nonché a dirimere i dubbi e le perplessità degli enti in ordine alla misura degli interventi ed ai motivi di eventuali esclusioni.

Le contestazioni che fossero mosse debbono essere tempestivamente inoltrate a questo Ministero, a mezzo degli uniti modelli e con il parere dell'ufficio di ragioneria.

Si fa presente, infine, che l'erogazione dei fondi avverrà al più presto e che anche per l'anno 1985 non è necessario l'invio della deliberazione di variazione al bilancio da parte degli enti locali.

Si resta in attesa di un cortese sollecito cenno di riscontro.

*Il Ministro*: SCALFARO

**(6680)**

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Errata-corrige alla circolare n. 2/20 del 18 luglio 1985, recante: « Disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985, concernente la regolamentazione valutaria dell'importazione ed esportazione di merci.** (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 200 del 26 agosto 1985).

Alla circolare citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla prima riga della premessa, dove è scritto: « ... disposizioni del decreto ... » leggasi: « ... disposizioni di *attuazione* del decreto ... »;

alla seconda riga della premessa, la data « 18 luglio *1983* » leggasi: « 18 luglio *1985* »;

all'art. 7, alla quarta riga del quinto capoverso, dove è scritto: « ... materiale pubblicitario *e* stampa ... » leggasi: « ... materiale pubblicitario *a* stampa ... »;

all'art. 10, alla quinta riga del terzo capoverso, dove è scritto « ... imbarcazioni da diporto acquistate da non residenti ... » leggasi: « ... imbarcazioni da diporto acquistate *in Italia* da non residenti ... » e al punto *c*) del quarto capoverso, dove è scritto: « ... su presentazione di più moduli intestati ... » leggasi: « ... su presentazione di più moduli *valutari* intestati ... »;

all'art. 11, alla sesta riga del secondo capoverso, la parola: « ... *figlio* ... » è sostituita con la parola: « ... *foglio* ... »;

all'art. 15, alla terza riga del terzo capoverso, la parola: « ... *indicata* ... » è sostituita con la parola: « ... *utilizzata* ... »;

all'art. 17, alla quinta riga del secondo capoverso del punto 3), dove è scritto: « ... conti *valutati* ... » leggasi: « ... conti *valutari* ... » e al punto 6 l'elenco delle voci doganali va sostituito con il seguente: « 73.01 B, C e D - 73.02 A I - 73.07 A I - 73.07 B I - 73.08 (eccetto 73.08 A I) - 73.10 A I - 73.10 A II - 73.11 A I - 73.12 A II - 73.13 A I - 73.13 B Ia - 73.13 B IIb - 73.13 B IIc - 73.13 B IVc/1 e 2 - 73.15 A Ib)2 - 73.15 A Vb)1 - 73.15 B Ib) - 73.15 B Vb)1 - 73.15 B Vb)2 - 73.15 B VIIb) 1aa, bb, cc, 11, 22, 33 - 73.15 B VIIb)2 bb ... »;

all'art. 19, alla seconda riga del secondo alinea del secondo capoverso, dove è scritto: « ... legge 7 febbraio *1965* n. 43 ... » leggasi: « ... legge 7 febbraio *1956* n. 43 ... »;

all'art. 24, all'ottava riga del quarto capoverso del punto 9), dove è scritto: « ... debitamente vistata viene inviata *alla* dogana ... » leggasi: « ... debitamente vistata viene inviata *dalla* dogana ... » e alla terza riga del secondo capoverso del paragrafo *a*) del punto 10), dove è scritto: « ... oppure *per* estratto del giornale nautico ... » leggasi: « ... oppure *da* estratto del giornale nautico ... »;

all'art. 26, alla seconda riga del punto 6) il termine: « ... alcool *isodelico* ... » è sostituito con il termine: « ... alcool *isodecilico* ... »;

all'art. 31, alla terza riga del punto 1) la cifra: « ... *13.375* ... » è sostituita con la cifra: « ... *13,375* ... »;

nell'allegato 2, alla terza riga delle istruzioni riferite alla voce: CODICE BANCA, va soppressa la parola: « ... invece ... »;

nell'allegato 2, nelle istruzioni riferite alla voce: PER (TIPO DELL'OPERAZIONE) al 29° alinea dove è scritto: « ... esportazioni temporanee per lavorazioni per conto di *non* residenti ... » leggasi: « ... esportazioni temporanee per lavorazioni per conto di residenti ... »;

nell'allegato 3/A, la sigla del modulo « Mod. *O-C 440* » è sostituita con la sigla: « Mod. *OC 460* »;

nell'allegato 3/B, la sigla del modulo: « Mod. *O-C 441* » è sostituita con la sigla: « Mod. *OC 461* »;

nell'allegato 3/C, la sigla del modulo: « Mod. *O-C 442* » è sostituita con la sigla: « Mod. *OC 462* »;

nell'allegato 3/D, la sigla del modulo: « Mod. *O-C 443* » è sostituita con la sigla: « Mod. *OC 463* ».

**(6653)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Concorso a sette posti di primo dirigente nel ruolo della ex carriera direttiva**

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernenti l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente del ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica di cui alla tabella V dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si presume saranno disponibili sette posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 40%, pari a tre posti, mediante concorso speciale per esami, del 40%, pari a tre posti, mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20%, pari ad un posto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Ritenuto di dover procedere sollecitamente all'emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1985;

Decreta:

**Art. 1.**

*Posti conferibili mediante concorsi nella qualifica di primo dirigente*

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, tabella V nell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi:

1) concorso speciale, per esami, per il conferimento di tre posti;

2) corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di tre posti;

3) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero di posti entro il 31 dicembre 1985, sia nel caso che dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente, sia nel caso che le vacanze previste non si rendano tali.

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto 1) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1985 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Al corso-concorso di cui al punto 2) sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre 1985, anno cui si riferisce il concorso.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto 3) sono ammessi:

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di uno dei diplomi di laurea sottoindicati, appartenenti a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data di scadenza della domanda di partecipazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1985;

i professori universitari di ruolo; gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di scadenza della domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, i quali esplichino la propria attività didattica o di ricerca in una delle discipline attinenti le lauree sotto specificate;

i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni nelle relative funzioni alla data sopra indicata, in possesso del titolo di studio sottoindicato;

i liberi professionisti, laureati in una delle discipline sottoindicate, iscritti da almeno cinque anni alla data di scadenza della domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, nel relativo albo professionale.

I titoli di studio che danno accesso al concorso sono:

laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio;

laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dallo Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze statistiche o demografiche;

laurea in scienze statistiche e attuariali;

laurea in scienze statistiche ed economiche;

laurea in scienze economiche e bancarie e laurea in scienze economiche conseguita presso l'Università di Siena;

laurea in sociologia.

Saranno ritenuti validi eventuali titoli di studio equipollenti.

**Art. 2.**

*Domande di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni o in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32 - 00185 Roma, indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

*c*) diploma di laurea posseduto;

*d*) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esame o al corso-concorso;

*e*) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esame;

*f*) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi funzione venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

**Art. 3.**

*Elevazione del limite di età*

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati e per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

**Art. 4.**

*Concorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà in materia di contabilità pubblica e/o di politica economica e finanziaria.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti materie: economia politica, scienze delle finanze, statistica economica, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto pubblico dell'economia, attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sullo stato dell'esame matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate anche sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punto 1), decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

La data delle prove scritte nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 16 dicembre 1985.

Art. 5.

*Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante la valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

| | |
|---|---|
| *a*) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero | fino a punti 10 |
| *b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . | » 10 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto | » 12 |
| *d*) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione | » 8 |
| *e*) specializzazione post-laurea e altri titoli culturali rilasciati dalla pubblica amministrazione | » 12 |
| *f*) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva | » 8 |

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, punto 2), per il relativo concorso.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive condizioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e composta da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria, dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 6.

*Concorso pubblico per titoli ed esami*

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

| | |
|---|---|
| *a*) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . . . . . . . | fino a punti 5 |
| *b*) lavori originali attinenti all'attività della amministrazione cui si concorre . . . . | » 5 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche . . . . | » 7 |
| *d*) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso . . . . . . . | » 4 |
| *e*) specializzazioni post-laurea . . . | » 6 |
| *f*) altri titoli culturali . . . . . | » 3 |

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

Il vincitore del concorso pubblico sarà nominato, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 3, punto 3) dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Esso seguirà nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1985.

Le prove scritte avranno luogo in Roma. La data delle prove scritte nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 16 dicembre 1985.

Art. 7.

*Elenco dei titoli*

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e comunque non oltre il 31 dicembre 1985 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa e comunque non oltre il 31 dicembre 1985 ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 8.

*Attività integrativa di formazione*

Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, i vincitori del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 9.

*Titoli preferenziali*

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito e della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

**Art. 10.**

*Documentazione di rito*

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria del concorso pubblico dovrà presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati nell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal cancelliere della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto o da un medico dell'unità sanitaria locale competente dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare mensione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente;

8) attestazione rilasciata dall'autorità competente da cui risulti il possesso della qualifica di dirigente di aziende pubbliche o private e la relativa anzianità di servizio, nei casi in cui viene fatto valere il suddetto requisito.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) certificato medico;

*c*) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo della Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

*Commissioni esaminatrici*

La commissione esaminatrice per il concorso speciale, per esami, sarà nominata con provvedimento del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 301 del 10 luglio 1984.

La commissione esaminatrice per il corso-concorso, ai fini della valutazione dei titoli, sarà nominata con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 301/1984. La commissione giudicatrice, dopo l'espletamento del corso di formazione dirigenziale, ai fini della valutazione degli elaborati e del colloquio sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico, sarà nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma, della legge n. 301/1984.

La commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà nominata con successivo decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 12.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 maggio 1985

*Il Ministro*: ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *ottobre* 1985
*Registro n.* 2 *Bilancio, foglio n.* 51

**(6547)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 126, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 ottobre 1984, si svolgeranno presso i locali della seconda Università, via Orazio Raimondo - dipartimento di ingegneria meccanica - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 dicembre 1985, ore 10;

seconda prova scritta: 12 dicembre 1985, ore 9.

**(6681)**

**Diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 15 dicembre 1984, si svolgeranno presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - via Mantica n. 3 - Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 dicembre 1985, ore 9,30;

seconda prova: 11 dicembre 1985, ore 9,30.

**(6682)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso di rettifica al comunicato concernente il diario e la sede delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di gestore nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.** (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 258 del 2 novembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe dove è scritto: «... via G. Induno n. 47, Roma», leggasi: «... via G. Induno, n. 4, Roma ».

**(6661)**

# CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico professionale**

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 12, del 18 ottobre 1985 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico - Arco Felice (Napoli);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la chimica dei plasmi - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia - sezione di Brindisi;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati al centro di studio sull'archeologia greca - Catania;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di astrofisica spaziale - Frascati;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di radiobiochimica ed ecofisiologia vegetale - Montelibretti (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per la pianificazione e la gestione del territorio - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche per le attività terziarie - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni - Ozzano Emilia (Bologna);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto sui gas ionizzati - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la fisiologia mitocondriale - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per le macromolecole stereordinate ed otticamente attive - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per la chimica del terreno Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto tecnologie biomediche - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la televisione - Torino. Riapertura dei termini;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fitovirologia applicata - Torino.

**(6624)**

## AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

**Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi settecentotrenta posti di revisore.**

Con successivo avviso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1986, sarà fissato il diario della prova scritta dei concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi settecentotrenta posti di revisore, categoria sesta, del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1985.

**(6527)**

## ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA

**Concorso a tre posti di collaboratore amministrativo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

**(6637)**

## REGIONE PUGLIA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/6**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/6, a:

un posto di primario di nefrologia (a tempo pieno) del servizio di nefrologia e dialisi del presidio ospedaliero di Molfetta, profilo professionale: medici - posizione funzionale: primario ospedaliero;

due posti di aiuto di nefrologia (a tempo pieno) del servizio di nefrologia e dialisi del presidio ospedaliero di Molfetta - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero;

otto posti di assistente medico (a tempo pieno) per l'area funzionale di medicina (sei per la sede di Molfetta e due per la sede di Giovinazzo) - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico;

tre posti di assistente medico (a tempo pieno) per l'area funzionale di chirurgia (per la sede di Molfetta) - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico;

due posti di biologo collaboratore (uno per la sede di Molfetta ed uno per la sede di Giovinazzo) - profilo professionale: biologi - posizione funzionale: biologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio per l'amministrazione del personale della U.S.L. in Molfetta (Bari).

**(6667)**

## REGIONE PIEMONTE

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 39**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 39, a:

un posto di direttore sanitario e responsabile del servizio sanitario di medicina integrativa di base;
un posto di direttore amministrativo capo servizio amministrazione del personale, patrimoniale e legale;
un posto di direttore amministrativo capo servizio tecnico-economale;
quindici posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);
tre posti di agente tecnico (ausiliario socio-sanitario);
un posto di veterinario coadiutore;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;
un posto di operatore tecnico coordinatore (ex capo servizio operai) addetto al servizio di manutenzione;
un posto di operatore tecnico coordinatore (ex capo servizio operai) addetto al servizio di lavanderia;
un posto di operatore tecnico (ex operaio specializzato elettricista) addetto al servizio di manutenzione;
un posto di assistente amministrativo;
due posti di coadiutore amministrativo;
un posto di chimico collaboratore;
un posto di operatore professionale di seconda categoria (puericultrice);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;
due posti di operatore professionale coordinatore (capo sala).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chivasso (Torino).

**(6638)**

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 41**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 41, a:

un posto di aiuto corresponsabile di psichiatria (a tempo pieno);
un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno);
un posto di assistente di ortopedia (a tempo pieno);
un posto di assistente di oculistica (a tempo pieno);
un posto di biologo collaboratore;
un posto di direttore amministrativo (servizio economato, provveditorato e tecnico - personale, patrimoniale e legale);
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Caluso (Torino).

**(6633)**

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 42**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 42, a:

*Ruolo sanitario*:

un posto di medico assistente - area funzionale prevenzione e sanità pubblica;

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

*Ruolo amministrativo*:

un posto di vice direttore amministrativo;

un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Perosa Argentina (Torino).

**(6666)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 67.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 67, a:

un posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di pediatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

**(6635)**

## REGIONE LIGURIA

**Concorsi riservati, per titoli ed esami, a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 10.**

Sono indetti concorsi riservati, ex art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, per le seguenti discipline:

*Posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero*

*Area funzionale di medicina*:

due posti di disciplina di cardiologia;

un posto di disciplina di immunoematologia e servizio trasfusionale;

tre posti di disciplina di medicina generale;

un posto di disciplina di radiologia diagnostica.

*Area funzionale di chirurgia*:

due posti di disciplina di anestesia e rianimazione;

un posto di disciplina di chirurgia generale;

un posto di disciplina di oculistica;

un posto di disciplina di ortopedia e traumatologia;

un posto di disciplina di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale in Genova.

**(6642)**

**Concorso a otto posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 10**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, ad otto posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale, in Genova.

**(6641)**

**Concorso ad un posto di assistente dell'area di chirurgia - disciplina chirurgia plastica presso l'unità sanitaria locale n. 11.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, ad un posto di assistente dell'area di chirurgia - disciplina chirurgia plastica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Genova.

**(6636)**

## REGIONE CALABRIA

**Concorso a posti di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 30**

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

due posti di assistente medico per la divisione di medicina generale;

due posti di assistente ostetrico per la divisione di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione del personale dell'U.S.L. in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

**(6640)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

*Area funzionale di medicina*:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, disciplina: medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, disciplina: immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente medico, disciplina: immunoematologia e servizio trasfusionale;

quattro posti di assistente medico, disciplina: medicina generale (di cui due da adibire alle due divisioni mediche del presidio ospedaliero di Gallarate e due da adibire al reparto di lungodegenza);

due posti di assistente medico, disciplina: radiologia diagnostica;

un posto di assistente medico, disciplina: pediatria;

due posti di assistente medico, disciplina: cardiologia.

*Area funzionale di chirurgia*:

un posto di assistente medico, disciplina: ortopedia e traumatologia (da adibire al servizio di pronto soccorso ed accettazione del presidio ospedaliero di Gallarate);

un posto di assistente medico, disciplina: anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico, disciplina: urologia;

un posto di assistente medico, disciplina: otorinolaringoiatria.

*Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica*:

un posto di vice direttore sanitario, disciplina: igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri;

un posto di farmacista coadiutore;

un posto di veterinario collaboratore;

un posto di psicologo collaboratore (per interventi nel settore delle tossicodipendenze);

un posto di chimico collaboratore;

due posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);

due posti di operatore professionale coordinatore (capo tecnico di radiologia);

un posto di operatore professionale coordinatore (vigile sanitario capo);

cinquantotto posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

tre posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia medica);

un posto di operatore professionale collaboratore (assistente sanitaria);

un posto di operatore professionale collaboratore (logopedista);

tre posti di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione);

cinque posti di assistente tecnico;

un posto di assistente sociale collaboratore (per interventi nel settore delle tossicodipendenze);

un posto di vice direttore amministrativo;

un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori infarmazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

**(6725)**

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 69

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 69, a:

*Ruolo sanitario*:

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (ostetrica);

un posto di psicologo collaboratore.

*Ruolo tecnico*:

un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Parabiago (Milano).

**(6634)**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Concorso ad un posto di tecnico di laboratorio medico presso l'unità sanitaria locale n. 11

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, ad un posto di tecnico di laboratorio medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Correggio Emilia (Reggio Emilia).

**(6668)**

## REGIONE TOSCANA

### Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario presso le unità sanitarie locali della regione.

Sono indetti concorsi riservati per posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali della Toscana in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79.

Il bando relativo, contenente l'indicazione dei posti, individuati per disciplina e per U.S.L. nonché le modalità di concorso, è pubblicato nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 51 del 13 novembre 1985.

**(6714)**

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/E

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E, a:

un posto di assistente di cardiologia - area funzionale di medicina;

un posto di assistente di nefrologia - area funzionale di medicina;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione - perito chimico;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione - perito industriale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Firenze.

**(6663)**

### Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario addetto al servizio veterinario presso l'unità sanitaria locale n. 19.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario addetto al servizio veterinario presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Poggibonsi (Siena).

**(6639)**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della sezione di odontostomatologia;

un posto di operatore tecnico - conduttore di centrale termica;

due posti di operatore tecnico addetto alla cucina;

tre posti di veterinario collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12, del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Pordenone.

**(6690)**

## REGIONE UMBRIA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

*A*) RUOLO SANITARIO

1) *Profilo professionale*: *medici*:

un posto di coadiutore sanitario (a tempo pieno) - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

2) *Personale infermieristico - profilo professionale*: *operatori professionali di prima categoria*:

sei posti di operatore professionale collaboratore: infermiere professionale.

3) *Personale tecnico-sanitario - profilo professionale*: *operatori professionali di prima categoria*:

due posti di operatore professionale collaboratore: tecnico di laboratorio medico;

un posto di operatore professionale collaboratore: tecnico di radiologia.

*B*) RUOLO TECNICO

1) *Profilo professionale*: *operatori tecnici*:

un posto di operatore tecnico: manutentore-autista;
un posto di operatore tecnico: guardarobiera.

*C*) RUOLO AMMINISTRATIVO

1) *Profilo professionale*: *assistenti amministrativi*:

due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono revocati i concorsi per analoghi posti banditi dalla Regione e non espletati (BUR n. 35 del 14 maggio 1984).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Marsciano (Perugia).

**(6654)**

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno);

un posto di farmacista collaboratore;

due posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

un posto di operatore professionale collaboratore (vigilatrice infanzia);

un posto di operatore tecnico cuoco;

un posto di operatore tecnico guardaroba.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Orvieto (Terni).

**(6689)**

## PROVINCIA DI TRENTO

### Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso le unità sanitarie locali della provincia

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, con rapporto a tempo pieno, nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero, profilo professionale: medici, ruolo: sanitario, vacanti presso le unità sanitarie locali della provincia, a:

un posto nell'area funzionale medicina, disciplina: anatomia ed istologia patologica;

tre posti nell'area funzionale medicina, disciplina: cardiologia;

due posti nell'area funzionale medicina, disciplina: dermosifilopatia;

sei posti nell'area funzionale medicina, disciplina: geriatria;

due posti nell'area funzionale medicina, disciplina: laboratorio di analisi;

undici posti nell'area funzionale medicina, disciplina: medicina generale;

due posti nell'area funzionale medicina, disciplina; nefrologia;

tre posti nell'area funzionale medicina, disciplina: pediatria;

due posti nell'area funzionale medicina, disciplina: pneumologia;

tre posti nell'area funzionale medicina, disciplina: radiologia diagnostica;

un posto nell'area funzionale medicina, disciplina: radioterapia;

quattro posti nell'area funzionale medicina, disciplina: recupero e rieducazione funzionale;

sei posti nell'area funzionale chirurgia, disciplina: anestesia e rianimazione;

tredici posti nell'area funzionale chirurgia, disciplina: chirurgia generale;

un posto nell'area funzionale chirurgia, disciplina: chirurgia pediatrica;

un posto nell'area funzionale chirurgia, disciplina: chirurgia vascolare;

due posti nell'area funzionale chirurgia, disciplina: oculistica;

tre posti nell'area funzionale chirurgia, disciplina: ortopedia e traumatologia;

quattro posti nell'area funzionale chirurgia, disciplina: ostetricia e ginecologia;

un posto nell'area funzionale chirurgia, disciplina: otorinolaringoiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio attività socio-sanitarie dell'assessorato provinciale alle attività sociali e sanità in Trento.

**(6655)**

# REGIONI

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 22 maggio 1985, n. **38.**

**Regolamento per il funzionamento delle commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della regione Sicilia n.* 40 *del* 14 *settembre* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

Visto il regolamento di esecuzione del predetto ordinamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 1957, n. 3;

Visto l'art. 5 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 14;

Ritenuto di dover emanare il regolamento per il funzionamento delle commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria;

Visto lo schema di regolamento per la disciplina del funzionamento delle commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria, predisposto dall'Assessore regionale per gli enti locali;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa, sezione consultiva, n. 167/84 del 17 luglio 1984;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 22 gennaio 1985;

Decreta:

*Articolo unico*

Il funzionamento delle commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria è disciplinato dall'allegato regolamento, composto di 16 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 22 maggio 1985

NICOLOSI

*Assessore regionale per gli enti locali:* PARISI

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la regione Sicilia, addì 22 luglio 1985*
*Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n.* 182

---

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CONTROLLO E DEI LORO UFFICI.

*Titolo I*

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO

Art. 1.
*Convocazione*

Il presidente convoca la commissione una o più volte la settimana in relazione agli atti da esaminare.

Qualora le esigenze del servizio lo consiglino, stabilisce un piano di convocazione a scadenze fisse che, portato a conoscenza dei componenti della commissione e dei funzionari partecipanti, sostituisce gli avvisi di convocazione per le singole sedute.

Il presidente può sempre disporre ogni altra convocazione in base all'art. 35 dell'ordinamento degli enti locali.

Art. 2.
*Assenze o impedimenti*

In caso di impedimento all'esercizio della propria funzione, il presidente ne dà tempestiva comunicazione al componente incaricato della sostituzione e al segretario della commissione.

Nei casi di contemporanea assenza o impedimento del presidente e del componente vicario, le funzioni relative vengono assunte in via straordinaria dal componente più anziano per voti ottenuti in sede di designazione da parte dell'Assemblea regionale e, a parità di voti, per età.

I componenti e i funzionari che sono impediti a partecipare alle sedute della commissione debbono darne immediata comunicazione al presidente, perché valuti i motivi dell'assenza e provveda alla sostituzione dei funzionari.

Art. 3.
*Ordine del giorno*

Per ogni seduta il presidente stabilisce l'ordine del giorno (O.D.G.) contenente l'elenco degli affari da trattare e l'indicazione per ciascuno di essi di:

*a*) il numero di protocollo;

*b*) l'ente e l'organo deliberante;

*c*) il numero e la data dell'atto deliberativo;

*d*) l'oggetto trascritto in modo da consentire una corretta individuazione dell'atto);

*e*) il nome del relatore.

L'O.D.G., in relazione all'ultimo comma del successivo art. 5, deve poter consentire, inoltre, l'indicazione sommaria della decisione della commissione e contenere il numero d'ordine del rgistro delle deliberazioni.

L'O.D.G., con gli atti relativi, deve essere messo a disposizione dei componenti e dei funzionari partecipanti almeno 24 ore prima della seduta cui si riferisce, nei locali della commissione.

Art. 4.
*Quarum*

La commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti previsti dalla legge.

La commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti presenti e con votazione palese. A parità di voti prevale quello del presidente.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno uno dei funzionari incaricati di partecipare alle sedute.

I componenti della commissione non possono astenersi dal voto deliberativo, né i funzionari partecipanti dal voto consultivo, tranne nei casi in cui sussista un interesse personale o di parenti o affini entro il 4° grado.

Su ogni singolo affare all'esame della commissione il relatore incaricato richiama la relazione e la proposta conclusiva dell'ufficio e, quindi, illustra la propria sulla quale si apre l'eventuale discussione.

Il presidente mette ai voti la proposta del relatore ascoltando per primo il voto consultivo dei funzionari.

Ove la proposta del relatore non venga accolta, il presidente pone ai voti le eventuali proposte alternative.

Conclusa la votazione il relatore provvede ad annotare la decisione, indicando sommariamente, se d'annullamento, i motivi che la sorreggono; quindi ne cura la compilazione anche tramite gli uffici.

La decisione, ove si presenti particolarmente complessa, potrà essere depositata presso l'ufficio di segreteria successivamente e comunque in tempo per consentire agli uffici il rispetto dei termini previsti dalla legge per il controllo.

Art. 5.
*Registro delle deliberazioni*

Il segretario tiene il registro delle deliberazioni. Il registro viene bollato, numerato progressivamente e firmato in ogni foglio dal segretario.

Il segretario cura che nel registro siano trascritte, per estremi, tutte le deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.

Le deliberazioni debbono essere esattamente e chiaramente individuate nei loro elementi essenziali: ente e organo deliberante, numero, data e oggetto.

La deliberazione trascritta nel registro deve portare un numero d'ordine che, unitamente al numero di protocollo e alla data della seduta della commissione, costituisce gli estremi della decisione dell'organo tutorio.

Il registro deve, inoltre, contenere l'indicazione del relatore e della decisione adottata.

Il registro delle deliberazioni può essere costituito dall'O.D.G., compilato ai sensi del precedente art. 3, opportunamente rilegato e numerato progressivamente in ogni foglio siglato dal segretario.

Art. 6.

*Registro dei verbali delle sedute*

Il segretario della commissione compila per ciascuna seduta il relativo verbale.

Nel verbale devono essere indicati:

1) le assenze, anche solo momentanee, dei componenti e dei funzionari partecipanti;

2) il voto contrario, o l'astensione dal voto, dei componenti;

3) il parere contrario dei funzionari;

4) eventuali interventi, o altro, che componenti o funzionari dovessero richiedere siano messi a verbale.

I verbali delle sedute sono raccolti in apposito registro e custoditi a cura del segretario della commissione.

Sia i componenti che i funzionari partecipanti hanno diritto, in ogni momento, di prendere visione dei verbali delle sedute.

Art. 7.

*Indagini*

La commissione, nel disporre indagini ai sensi dell'art. 37 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, stabilisce espressamente l'oggetto e il termine entro i quali l'indagine va svolta.

Il relativo incarico viene affidato dal presidente a un funzionario della C.P.C. scelto tenendo conto dell'importanza e del tipo delle indagini da svolgere, nonché secondo opportuni criteri di rotazione negli incarichi.

*Titolo II*

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 8.

*Comunicazione dei provvedimenti*

Il segretario della commissione cura che i provvedimenti, interlocutori o definitivi, da essa adottati siano trasmessi agli enti nei termini di legge.

A tal fine il segretario tiene un registro delle scadenze distinte secondo la natura del provvedimento adottato: annullamenti, provvedimenti interlocutori ed eventuali termini assegnati per le risposte.

Eccezionalmente la decisione della commissione può essere comunicata tramite telegramma, con l'indicazione sommaria dei motivi sui quali si basa. In ogni caso la decisione integrale dovrà essere spedita entro i successivi cinque giorni.

Art. 9.

*Prospetto delle presenze*

Il segretario della commisione predispone e invia all'Assessorato degli enti locali, entro il 5 del mese successivo, il prospetto mensile delle presenze alle sedute della commissione, sia per i componenti che per i funzionari partecipanti.

Il presidente accerta e attesta che le assenze siano giustificate in relazione all'art. 32 dell'ordinamento degli enti locali.

Art. 10.

*Organizzazione degli uffici*

Gli uffici della C.P.C. sono organizzati in gruppi di lavoro per materie ed affari omogenei.

La costituzione dei gruppi di lavoro, o la loro modifica, viene proposta dal presidente, sentiti i dirigenti in servizio presso la C.P.C. interessata, e stabilita con decreto del Presidente della Regione secondo le procedure di legge.

Fermo restando il numero e le competenze dei gruppi di lavoro, il presidente propone all'assessore per gli enti locali i dirigenti coordinatori di ciascun gruppo e l'assegnazione del restante personale.

In via eccezionale e con provvedimento motivato da particolari esigenze d'ufficio, il presidente può disporre singoli movimenti di personale tra un gruppo di lavoro e l'altro, dandone immediata comunicazione al consiglio di direzione dell'Assessorato degli enti locali e salvo ratifica dell'assessore.

Sono esclusi dal provvedimento, di cui al precedente comma, i dirigenti coordinatori dei quali può disporre, tuttavia, la temporanea sostituzione nei casi di loro assenza o impedimento prolungati.

Nell'ambito del gruppo il carico di lavoro viene distribuito tra i funzionari istruttori secondo criteri oggettivi preventivamente stabiliti.

Il dirigente coordinatore può, in via provvisoria, modificare il carico di lavoro allo scopo di provvedere alle necessarie sostituzioni dei funzionari istruttori assenti, o comunque impediti, e tutte le volte che sia necessario per consentire la tempestiva istruttoria degli atti.

Al funzionario istruttore non può essere attribuito lo stesso carico di lavoro per più di due anni.

Art. 11.

*Ricezione della posta*

La posta in entrata deve affluire esclusivamente presso l'ufficio di segreteria, dove viene timbrata con il bollo datario e distinta per gruppi competenti.

Gli avvisi postali di ricevimento devono contenere il timbro datario e la firma dell'incaricato della ricezione.

Il presidente, presa visione della posta in entrata, ne ordina l'immediato inoltro all'archivio.

Art. 12.

*Archivio*

Presso ogni C.P.C. è costituito un archivio generale.

Tutte le deliberazioni che pervengono alla C.P.C. devono essere registrate nel protocollo dell'archivio lo stesso giorno del loro ricevimento.

E' consentito registrarle il giorno successivo quando fossero pervenute oltre le ore 12.

Dopo la protocollazione, l'archivio provvede a classificare, rubricare e trascrivere per estremi gli atti deliberativi in appositi registri secondo metodi e modelli determinati dall'Assessorato degli enti locali.

Gli atti deliberativi, unitamente ai precedenti, sono immediatamente trasmessi ai funzionari istruttori competenti in base al carico di lavoro di ciascuno.

Art. 13.

*Relazione istruttoria*

La relazione istruttoria deve essere redatta su modelli appositamente predisposti.

Il funzionario, esaminato l'atto, deve comunque espressamente indicare:

*a*) la natura del controllo cui l'atto è soggetto;

*b*) i termini di scadenza delle possibili decisioni interlocutorie o definitive della commissione;

*c*) gli elementi essenziali del dispositivo;

*d*) il richiamo delle leggi che si ritengono applicabili;

*e*) l'esattezza dell'imputazione contabile.

Il funzionario istruttore riferisce, quindi, sugli eventuali vizi dell'atto e indica, in ogni caso, la sua proposta finale.

La relazione, redatta secondo i precedenti commi, viene firmata e datata dal funzionario istruttore.

Il dirigente coordinatore, ove ne dissenta, formulerà in calce le proprie osservazioni.

Gli atti corredati dalla relazione istruttoria devono pervenire all'ufficio di segreteria almeno 48 ore prima della seduta.

Art. 14.

*Atti di mera esecuzione*

Il funzionario istruttore verifica se gli atti di mera esecuzione, trasmessi in elenco ai fini del controllo eventuale, siano effettivamente tali e, quando li ritenga legittimi, ne propone l'archiviazione.

Ove, invece, ritenga tali atti illegittimi, ne predispone la relazione per l'esame da parte della commissione.

Il funzionario istruttore riferisce inoltre alla commissione, per i provvedimenti di competenza, su quegli atti che non ritenga possano considerarsi di mera esecuzione.

L'elenco degli atti di mera esecuzione dei quali è stata proposta l'archiviazione deve essere trasmesso all'ufficio di segreteria per l'ulteriore inoltro alla commissione.

Art. 15.

*Restituzione degli atti*

I gruppi di lavoro curano la restituzione agli enti interessati degli atti riconosciuti incondizionatamente legittimi dalla commissione.

Ogni altro provvedimento definitivo o interlocutorio adottato dalla commissione viene trasmesso agli enti in copia conforme all'originale a cura dell'ufficio di segreteria.

Gli atti deliberativi e i provvedimenti di cui ai commi precedenti, nonché gli eventuali allegati che ne facciano parte integrante, devono essere timbrati e siglati su ciascun foglio a cura di un funzionario del gruppo o del segretario.

Art. 16.

*Conferenza dei dirigenti*

Il presidente convoca periodicamente e presiede la conferenza dei dirigenti in servizio presso la commissione, allo scopo di meglio garantire la funzionalità, il coordinamento e l'uniformità d'indirizzo degli uffici della commissione stessa.

*Visto:* NICOLOSI

**(5900)**

---

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 20 settembre 1985, n. 14.

**Elenco delle unità immobiliari non occupate e modifiche alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 43 *del* 24 *settembre* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Elenco delle unità immobiliari non accupate*

(1) Ai fini della programmazione urbanistica ed edilizia, i comuni sono delegati, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia nel testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670, a tenere un elenco pubblico aggiornato delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo e non occupate.

(2) I possessori di unità immobiliari soggette all'iscrizione nel catasto edilizio urbano destinate ad abitazione, escluse quelle utilizzate come residenze turistiche ai sensi del testo unico delle leggi regionali concernenti «disciplina dell'imposta di soggiorno», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 23 dicembre 1982, n. 9/L, ovvero per oggettive e comprovate esigenze di lavoro che non siano abitate da oltre sei mesi, debbono denunziarle entro i trenta giorni successivi, con indicazioni della consistenza e vetustà, al comune nel cui territorio è ubicato il bene. Nella denuncia deve altresì essere dichiarata l'eventuale disponibilità a vendere o a locare l'unità immobiliare all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata o a terzi.

(3) La vigilanza sulla denuncia spetta al comune.

(4) L'omissione della denuncia è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 1 a 3 milioni di lire. Le violazioni sono accertate e le relative sanzioni sono applicate dal sindaco del comune nel quale si trova l'unità immobiliare non denunziata, con le modalità di cui al testo unico delle leggi provinciali approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1984, n. 16, concernente le norme di procedura per l'applicazione di sanzioni amministrative.

(5) A domanda dell'interessato è cancellata dagli elenchi l'unità immobiliare che venga venduta o data in locazione. La cancellazione è disposta una volta accertato che l'unità è effettivamente abitata.

(6) In sede di prima applicazione la denuncia di cui al precedente secondo comma deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(1) L'ultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

«Chi ha ottenuto un contributo edilizio dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato o da altro ente pubblico, può essere ammesso ad un'ulteriore agevolazione, qualora l'abitazione occupata non corrisponda più al fabbisogno della famiglia, a condizione che la alieni all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata o a persone aventi i requisiti generali per le agevolazioni dell'edilizia abitativa. Si prescinde da quest'ultima condizione nel caso in cui l'ulteriore agevolazione sia destinata all'ampliamento dell'abitazione. L'ammontare dell'agevolazione è commisurato alla differenza come calcolata a norma della lettera *b*) del comma precedente».

Art. 3.

(1) Il terzo comma dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

«(3) Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario per il periodo di prefinanziamento e dei primi 4 anni di ammortamento si tiene conto del reddito complessivo del penultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se presentata entro il 30 aprile, e dell'anno precedente la presentazione, se avvenuta dopo tale data. Per la determinazione definitiva dell'onere si tiene conto della media dei redditi complessivi familiari nei primi 4 anni; il reddito dei figli minori conviventi non è considerato ed i limiti di reddito di cui al primo comma sono aumentati del 20%. Al momento dell'accertamento definitivo dell'onere a carico del mutuatario, questi deve essere in possesso dei requisiti generali per le agevolazioni dell'edilizia abitativa».

Art. 4.

(1) All'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, viene aggiunto il seguente comma:

«A favore dei mutuatari, appartenenti all'atto di ammissione al contributo provinciale alla seconda o terza fascia di reddito, che durante il periodo precedente l'accertamento definitivo risultano aver diritto al trattamento corrispondente alla prima o seconda fascia di reddito e che per la situazione familiare si trovino in condizioni particolari di bisogno, il contributo può essere aumentato nella misura occorrente, affinché l'onere a loro carico non superi il 6,5 rispettivamente il 10% del mutuo avuto. Il comitato edilizia residenziale provinciale accerta ogni anno la permanenza delle condizioni che hanno giustificato la concessione dell'aumento del contributo a norma del comma precedente ed in caso negativo, delibera la cessazione dell'aumento. In caso di mutuo ventennale concesso in base alla normativa previgente le misure del 6,5 e 10% indicate nell'ultimo comma dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, si intendono sostituite da quelle del 5 e 8%».

Art. 5.

(1) La lettera *c*) dell'art. 6 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

«*c*) i componenti delle famiglie il cui reddito superi del 20% quello di cui al n. 3 dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche».

Art. 6.

(1) Il quarto comma del n. 1 della lettera *A*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dai seguenti:

« Il precedente proprietario ha diritto all'assegnazione in locazione dell'abitazione se raggiunge almeno 20 punti a norma del regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e qualora si impegni a pagare il canone di locazione di cui all'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al precedente proprietario, il quale, onde evitare l'esecuzione immobiliare, sia stato autorizzato dalla commissione provinciale di vigilanza di cui alla legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12, e successive modifiche, a cedere l'alloggio all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, dietro accollo e/o pagamento dei debiti del cedente nei limiti di prezzo di cui al precedente secondo comma del numero 1 della presente lettera *A* ».

Art. 7.

(1) Al penultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo: « Tale esclusione non si applica agli interventi di recupero del patrimonio edilizio nell'ambito di zone di recupero ».

Art. 8.

(1) L'ultimo comma dell'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, aggiunto dall'art. 73 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, è sostituito dal seguente:

« L'assegnatario può essere autorizzato dalla giunta comunale a vendere l'alloggio costruito sull'area ceduta in proprietà alle condizioni di cui al secondo comma, anche prima del decorso di 10 anni di cui al primo comma, in caso di trasferimento della residenza per ragioni di attività lavorativa o qualora ceda l'alloggio all'Istituto. L'autorizzazione si intende tacitamente accordata qualora entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata alcuna risposta. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere dal competente direttore di ripartizione il nulla osta, che costituisce titolo per la cancellazione dell'annotazione tavolare ».

Art. 9.

(1) All'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

« Ai richiedenti, escluse le cooperative edilizie fruenti di agevolazioni, in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata e che realizzino il proprio alloggio popolare mediante l'acquisto di un'area non destinata all'edilizia abitativa agevolata, viene concesso a carico del fondo di cui al primo comma un contributo a fondo perduto pari alla metà dei costi dell'area dell'urbanizzazione e comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'abitazione ».

Art. 10.

(1) L'art. 26 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, sostituito dall'art. 68, della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:

« (1) La giunta provinciale provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad adeguare i limiti di reddito e le relative quote di detrazione per l'ammissione a qualsiasi agevolazione prevista da leggi provinciali nella materia dell'edilizia comunque sovvenzionata, qualora l'indice del costo della vita risultante dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica sia aumentato rispetto alla precedente determinazione di almeno il 5%. La relativa deliberazione viene pubblicata per notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

(2) In sede di prima applicazione della presente legge l'adeguamento dei limiti di reddito per l'anno 1984 e delle relative quote di detrazione viene effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tenendo conto dell'aumento dell'indice del costo della vita dal novembre 1983 al novembre 1984 ».

Art. 11.

(1) L'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« (1) Per gli interventi di edilizia abitativa fuori dalle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, il contributo è ridotto alla quota per gli oneri di urbanizzazione qualora il concessionario si impegni, a mezzo di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo, a costruire abitazioni standard popolare ed a vendere o a locare a famiglie di cui al successivo secondo comma. Il canone di locazione non deve essere superiore al 4% del costo dell'abitazione determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 2. I canoni possono essere aggiornati in base alla variazione dei costi di costruzione; in ordine alla vetustà ed allo stato di conservazione e manutenzione si applicano alla locazione gli articoli 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modifiche.

(2) Il vincolo di cui al primo comma deve garantire per 10 anni l'occupazione effettiva dell'abitazione da parte di famiglie aventi la residenza anagrafica in un comune della provincia, i cui componenti non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia stessa, in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro. L'occupazione effettiva dell'abitazione deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio della licenza d'uso e entro lo stesso termine la famiglia che occupa l'abitazione deve stabilire la residenza anagrafica nel comune. Qualora per una abitazione convenzionata ai sensi del primo comma vengano concesse agevolazioni edilizie l'impegno è esteso a 20 anni.

(3) L'incidenza massima del costo delle aree non deve superare il 30% del costo di costruzione come definito ai sensi dell'art. 2 terzo comma.

(4) In base alla convenzione o all'atto unilaterale d'obbligo viene annotato nel libro fondiario a carico dell'abitazione il vincolo di locare o di vendere a persone residenti in un comune della provincia ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo. L'annotazione viene richiesta dal sindaco a spese del concessionario. Costituisce elemento essenziale degli atti di cui sopra l'obbligo di comunicare tempestivamente al comune ogni fatto rilevante in ordine agli impegni assunti. Ogni pattuizione stipulata in violazione degli impegni assunti ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo è nulla; in ordine ai canoni di locazione la nullità colpisce la parte eccedente.

(5) Nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono essere previste le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti; inoltre, nella convenzione il concessionario deve acconsentire che, qualora l'occupazione dell'abitazione non avvenga entro il termine di cui al secondo comma, l'abitazione venga messa con decreto del presidente della giunta provinciale a disposizione dell'Istituto, il quale diventa in tal modo locatario. L'Istituto deve rilasciare l'abitazione qualora il proprietario dimostri la necessità di destinare l'abitazione al fabbisogno proprio, del coniuge o di parenti o affini in linea retta entro il secondo grado.

(6) I comuni sono tenuti a tenere un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, distinguendo le abitazioni soggette al vincolo decennale da quelle soggette al vincolo ventennale. A tale scopo l'amministrazione provinciale comunica ai comuni i nominativi dei beneficiari delle agevolazioni edilizie ».

Art. 12.

(1) I primi tre commi dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, vengono sostituiti dal seguente:

« Le domande per contributi provinciali previsti alle lettere E/1, E/2 ed F del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, corredate, oltre che dalla documentazione prevista dal regolamento di esecuzione alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, per la costruzione e il recupero, dalla concessione edilizia rispettivamente per l'acquisto, del contratto preliminare registrato, possono essere presentate all'ufficio dell'edilizia abitativa agevolata in qualsiasi momento e vengono ammesse a contributo dal comitato edilizia residenziale provinciale, purché i richiedenti raggiungano almeno 25 punti a norma del regolamento succitato in caso di costruzione rispettivamente 20 punti in caso di acquisto o recupero di alloggio ».

(2) Il sesto comma dello stesso articolo viene soppresso.

Art. 13.

(1) Il quarto comma dell'art. 10 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

« (4) In attesa del piano di recupero, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere *c*) e *d*) del successivo art. 13, compresa la facoltà di realizzare parcheggi sotterranei di cui all'art. 39 dell'ordinamento urbanistico provinciale, purchè riguardino interi edifici e non siano tali da mutare il carattere ambientale della zona o da pregiudicare il piano di recupero, con riferimento alle ragioni che hanno motivato l'individuazione della zona di recupero a norma del primo comma. Per quanto concerne la destinazione d'uso si applica il precedente comma. Qualora gli interventi di recupero comportino la modifica della destinazione d'uso nei limiti del precedente terzo comma, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipulazione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, da annotarsi nel libro fondiario a richiesta del comune ed a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario assuma per le abitazioni recuperate gli impegni previsti dall'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche. La convenzione non è richiesta qualora non venga modificata la destinazione d'uso dell'edificio o qualora la superficie utile destinata ad abitazione venga aumentata. Per le abitazioni recuperate si applica il secondo comma dell'art. 18 ».

Art. 14.

(1) Il primo comma dell'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« (1) Per il recupero del patrimonio edilizio nell'ambito di zone di recupero comprese nel programma decennale viene concesso ai proprietari, usufruttuari o titolari del diritto di uso o di abitazione per almeno un ventennio per ciascuna abitazione popolare o economica recuperata e convenzionata ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, un contributo costante negli interessi fino all'8% per un mutuo ipotecario acceso presso l'Istituto di credito fondiario della Regione Trentino-Alto Adige o altro istituto bancario ai sensi dell'art. 7/*ter* della legge provinciale 2 aprile 1964, n. 4, e successive modifiche. Il contributo viene concesso per 10 anni. In caso di vendita dell'alloggio il contributo è erogato per il tempo residuo all'acquirente ».

(2) Il terzo comma dell'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« (3) Le abitazioni ammesse ai contributi di cui ai commi precedenti devono essere occupate da famiglie aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche. Il possesso dei requisiti richiesti da parte del locatario o dell'acquirente viene accertato dall'ufficio provinciale competente. L'accertamento deve essere fatto entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda adeguatamente documentata. Decorso tale termine il proprietario può stipulare il contratto di locazione o di compravendita rimanendo comunque responsabile dell'osservanza degli obblighi assunti ».

(3) Il quarto comma dell'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« (4) L'impegno di edilizia convenzionata assunto ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, non impedisce che l'abitazione possa essere occupata dal proprietario. Se questo dispone già di altra abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro, deve peraltro locare tale abitazione ad una famiglia avente i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche ».

(4) All'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora gli alloggi recuperati e convenzionati ai sensi del primo comma vengano acquistati da persone in possesso dei requisiti per essere ammessi ai sensi della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e ai sensi dell'art. 8 della presente legge all'agevolazione per l'acquisto di un alloggio, il contributo di cui al primo comma viene aumentato in modo tale, affinché l'onere a carico del mutuatario corrisponda a quello indicato all'art. 6/*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, per le singole fascie di reddito ».

Art. 15.

(1) Continuano ad essere ammesse alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata i soci delle cooperative edilizie ammesse come tali alle agevolazioni provinciali in base a domande presentate nei mesi di febbraio e marzo 1979, purché il loro reddito complessivo familiare riferito al 1983 non sia superiore a quello determinato ai sensi del n. 3 dell'art. 6/*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, per le domande presentate nel 1984.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 settembre 1985

MAGNAGO

*Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di cui all'art.* 55 *del decreto del Presidente della Repubblica* 31 *agosto* 1972, *n.* 670.

**(6057)**

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

## PROVINCIA DI TRENTO

## LEGGE PROVINCIALE 2 settembre 1985, n. 15.
**Norme a tutela degli zingari.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 40 *straordinario del* 4 *settembre* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Oggetto della disciplina*

1. La presente legge disciplina gli interventi della provincia autonoma di Trento rivolti alla tutela degli zingari, con particolare riguardo al diritto al nomadismo e alla sosta all'interno del territorio provinciale.

Art. 2.
*Realizzazione dei campi di sosta e di transito*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la giunta provinciale, d'intesa con i comuni interessati, approva, sentita la consulta di cui allo articolo 10, piani per la realizzazione di campi sosta e di transito.

2. I piani determinano il numero e la tipologia dei campi in relazione alle esigenze di tutela degli zingari, previa elaborazione di criteri dedotti dagli elementi conoscitivi forniti dalla consulta.

3. Alla realizzazione e alla gestione dei campi provvedono i comuni interessati. Sono ammesse a finanziamento da parte della giunta provinciale le spese per l'acquisto o l'acquisizione della disponibilità delle aree, per l'allestimento e per la gestione dei campi secondo i criteri determinati dalla giunta provinciale. In particolare per le spese di gestione la giunta provinciale individua i tipi di spesa e la quantificazione dei costi con riguardo al numero degli utenti, tenendo altresì conto dei concorsi finanziari degli utenti medesimi.

Art. 3.
*Gestione dei campi*

1. La gestione dei campi potrà essere affidata dai comuni, mediante convenzione, ad associazioni di volontariato o a cooperative che operino senza fini di lucro, nel campo della solidarietà sociale con il coinvolgimento degli utenti.

Art. 4.

*Caratteristiche dei campi sosta*

1. Il campo sosta dovrà avere una superficie non inferiore a 2000 mq e non superiore a 4000 mq. ed essere ubicato in modo da evitare ogni forma possibile di emarginazione e contenere, rispettivamente fino ad un massimo di 10 e 25 roulottes.

2. Il campo sosta dovrà essere dotato di: recinzione perimetrale, servizi igienici, docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianto per l'allacciamento all'energia elettrica ad uso privato, area di giochi per i bambini, contenitori per immondizie, cabina telefonica.

3. Nel campo dovrà altresì essere previsto uno spazio polivalente per riunioni o esigenze sociali, dotato di servizi igienici.

4. Gli zingari che intendono fissare nel campo la loro dimora dovranno versare al gestore del campo un concorso spese ed esibire, per la registrazione, i documenti di identità.

Art. 5.

*Caratteristiche dei campi di transito*

1. Il campo di transito consiste in una superficie dove possono sostare per un breve periodo gli zingari di passaggio.

2. Il campo sarà dotato almeno della recinzione, dell'acqua potabile, dei servizi igienici e degli spazi per la sosta di roulottes.

Art. 6.

*Convenzioni per la gestione*

1. Le convenzioni di cui all'art. 3, redatte su base di una convenzione tipo deliberata dalla giunta provinciale, dovranno, in particolare, prevedere:

*a)* la durata dell'attività convenzionata;

*b)* l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato potrà avvalersi;

*c)* le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Provincia o da altri enti pubblici;

*d)* gli impegni assunti dal comune in ordine alla concessione e alla erogazione, anche in via anticipata, del finanziamento degli oneri di gestione;

*e)* la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione al comune di informazioni sull'attività svolta e sull'utilizzazione dei finanziamenti.

Art. 7.

*Vigilanza igienico-sanitaria*

1. Al campo sosta e di transito dovrà essere garantita, a norma delle vigenti disposizioni, la vigilanza igienico-sanitaria.

Art. 8.

*Scolarizzazione per adulti e formazione professionale*

1. I comprensori potranno realizzare iniziative di scolarizzazione per adulti ed altre iniziative di educazione ricorrente, in forme compatibili con la cultura zingara ed in accordo con il provveditorato agli studi.

2. La provincia o gli enti gestori di attività di formazione professionale potranno realizzare iniziative di formazione professionale e riconversione professionale, aventi per contenuto preferibilmente le forme di artigianato tipico della cultura zingara.

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nell'ambito delle disposizioni previste dalle vigenti norme in materia.

Art. 9.

*Sostegno dell'attività artigiana ed artistica*

1. La giunta provinciale potrà elaborare sentita la consulta nonché eventuali associazioni di volontariato interessate, piani di intervento concernenti iniziative di sostegno dell'artigianato di produzione nonché delle attività artistiche tipiche degli zingari. I piani di intervento determinano anche i criteri e le modalità per la realizzazione delle iniziative previste.

2. La gestione dei piani di intervento è effettuata dai soggetti di cui all'art. 3 sulla base di apposita convenzione che dispone anche le modalità per la concessione e l'erogazione del finanziamenti a carico della provincia.

Art. 10.

*Consulta provinciale per la tutela degli zingari*

1. E' istituita presso la giunta provinciale la consulta provinciale per la tutela degli zingari.

2. Essa è composta dal presidente della giunta provinciale o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, da due membri designati dal consiglio provinciale, da un membro designato dalla sezione provinciale dell'opera nomadi, da un rappresentante degli zingari, da un dipendente della provincia, che svolge anche le funzioni di segretario, ed è nominata con deliberazione della giunta provinciale.

3. La consulta resta in carica per la durata della legislatura provinciale e viene rinnovata entro quattro mesi dall'insediamento del consiglio provinciale.

4. Ai componenti la consulta spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Art. 11.

*Compiti della consulta*

1. La consulta ha i seguenti compiti:

1) studiare il fenomeno del nomadismo nelle sue cause e negli effetti che determina nel tessuto sociale della provincia ed in riferimento alle condizioni di vita e lavoro degli zingari nonché fornire gli elementi conoscitivi di cui all'art. 2;

2) esprimere pareri sui piani, sulla convenzione tipo di cui all'art. 6 e sulle convenzioni previste dalla presente legge;

3) segnalare alla giunta provinciale tutto quanto ritiene opportuno per tutelare gli zingari ed assicurare agli stessi l'esercizio dei diritti civili e politici.

Art. 12.

*Concessione ed erogazione dei finanziamenti*

1. La provincia dispone l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'art. 2 sulla base delle domande presentate dai comuni corredate da idonea documentazione.

2. L'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione dei campi potrà essere disposta in uno o più soluzioni sulla base di stati di avanzamento e dei certificati di regolare esecuzione delle spese. L'erogazione dei finanziamenti per la gestione è disposta con le modalità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3.

3. Le somme eventualmente non utilizzate saranno restituite alla provincia.

Art. 13.

*Autorizzazione di spesa*

1. Per la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei campi di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.

2. Per la concessione dei finanziamenti per la gestione dei campi di cui all'art. 2 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

3. Per i fini di cui all'art. 9 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 14.

*Copertura degli oneri*

1. Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000, derivante dalla applicazione del primo comma dell'art. 13 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1985, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo **84180** dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce « interventi di assistenza » indicata nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 4, come modificata con lo art. 5 della legge provinciale concernente « Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87 ».

2. Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di L. 500.000, derivante dall'applicazione dell'art. 10, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1985, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « servizi generali » indicata nell'allegato n. 4 di cui allo art. 9 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 4.

3. Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000, derivante dall'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 13 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1986, si farà fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « sicurezza sociale » programma « assistenza », area di intervento « interventi di assistenza » del bilancio pluriennale 1985-87, di cui all'art. 15 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 4, come modificato con l'art. 8 della legge provinciale concernente « Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87 ».

4. All'onere valutato nell'importo di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 10, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1986, si farà fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale 1985-87, di cui all'art. 15 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 4.

5. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 15.

*Variazioni di bilancio*

1. Nello stato di previsione della spesa — tabella B — per l'esercizio finanziario 1985, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1985-87, di cui all'art. 15 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 4, come modificato con l'art. 8 della legge provinciale concernente « Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87 », le somme di cui al precedente art. 14 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nei settori funzionali, programmi, area di attività ed area di intervento indicati nel terzo e quarto comma del medesimo articolo **14**.

3. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 2 settembre 1985

**MENGONI**

Visto il *commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 2 settembre 1985, n. **16**.

**Sanatoria delle opere abusive.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 40 *straordinario del* 4 *settembre* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità della legge*

1. In attesa di una riforma organica della legislazione urbanistica provinciale, la presente legge detta disposizioni per l'applicazione nel territorio della provincia di norme della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di seguito nominata « legge statale » e disciplina inoltre la sanatoria di opere eseguite in violazione di vincoli riguardanti materie di competenza provinciale.

Art. 2.

*Disposizioni di coordinamento*

1. Ai fini dell'applicazione nel territorio provinciale della disciplina contenuta nel capo I della legge statale valgono, fino a quando non sarà diversamente disposto, le norme seguenti.

2. Le funzioni di competenza del presidente della giunta regionale sono attribuite all'assessore competente per l'urbanistica.

3. In relazione a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 13 della legge statale, i riferimenti alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, si intendono effettuati nei confronti dell'art. 25 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53. Nel caso di gratuità a sensi delle disposizioni provinciali vigenti, il contributo di concessione per gli edifici a destinazione residenziale o ricettiva ubicati nelle zone agricole o nelle zone di edilizia economica e popolare è quello stabilito per le corrispondenti categorie di cui al precitato art. 25, mentre per gli altri edifici è fissato in L. 5.000 al metro cubo vuoto per pieno ovvero, nel caso in cui l'opera sia valutabile solamente in termini di superficie, in L. 15.000 al metro quadrato. In ogni caso, compreso quello della non valutabilità dell'opera in termini di superficie o di volume, la misura minima del contributo è fissata in lire 200.000.

4. L'esercizio dei poteri previsti in via sostitutiva dal penultimo comma dell'art. 7 della legge statale rimane disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 44 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2.

*Titolo II*

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SANATORIA EDILIZIA

Art. 3.

*Presentazione delle domande di sanatoria*

1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune entro i termini previsti dalla legge statale. La presentazione della domanda può avvenire anche attraverso inoltro di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento; in tal caso della data dell'inoltro fa fede quella del timbro postale.

2. Alla domanda, corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione a sensi della legge statale, devono essere allegati:

*a*) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, in duplice copia;

*b*) il progetto delle opere di completamento e di adeguamento statico, eventualmente necessarie, in duplice copia;

*c*) un'apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentate una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ed inoltre, salvo quanto consentito dal quinto comma dell'art. 35 della legge statale, una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ed attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

d) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34 della legge statale nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi medesima;

e) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si richiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 34 della legge statale;

f) la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio del catasto della documentazione prescritta ai fini dell'accatastamento, ove questo risulti necessario;

g) il parere favorevole della competente amministrazione, da rilasciarsi nei casi previsti dalla lettera c) del secondo comma e del quarto comma dell'art. 32 della legge statale ed inoltre nel caso di opere realizzate su edifici ed immobili dichiarati beni di interesse nazionale con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48; qualora non ancora espresso, il parere è sostituito da copia della domanda presentata dall'amministrazione interessata;

h) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti il tempo in cui la costruzione è stata iniziata ed ultimata, qualora non risulti altrimenti.

3. Il richiedente la sanatoria, quando siano state violate altresì le disposizioni provinciali elencate nell'art. 8, deve darne atto nella domanda di cui al primo comma ai fini dell'ottenimento della sanatoria disciplinata dal titolo III. In tal caso, gli allegati alla domanda di cui alle lettere a) e b) dovranno essere presentati in triplice copia, quelli di cui alle lettere c) ed h) in duplice copia.

Art. 4.

*Procedimento di sanatoria*

1. Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione presentata a sensi dell'art. 3, previ i necessari accertamenti e sentita la commissione edilizia comunale invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, nel rispetto delle altre disposizioni contenute nella legge statale e subordinatamente a quanto previsto nel titolo III, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente all'esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento della somma eventualmente dovuta a conguaglio.

2. Qualora, nonostante la presentazione al comune di tutta la documentazione richiesta, la determinazione definitiva dell'ammontare dell'oblazione non venga effettuata entro il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, l'importo determinato in via provvisoria dal richiedente assume valore definitivo ed il sindaco procede senz'altro al rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, purché l'importo della oblazione così definito sia stato totalmente versato, fatti salvi gli altri requisiti fissati dal comma precedente e dall'art. 7.

3. A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità anche in carenza degli ulteriori requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli infortuni e sempreché la competente autorità sanitaria abbia accertato l'esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico.

4. Il sindaco, qualora accerti che la domanda presentata riguardi opere non suscettibili di sanatoria, ovvero nel caso di domanda ritenuta dolosamente infedele o di mancato pagamento dell'oblazione a sensi del primo comma dell'art. 40 della legge statale, denega la sanatoria con provvedimento motivato dandone comunicazione all'interessato nonché alla provincia nel caso in cui la relativa domanda sia stata oggetto della trasmissione prevista dall'art. 9.

Art. 5.

*Requisiti per la rateizzazione dell'oblazione*

1. I requisiti di reddito di cui al primo e al secondo comma dell'art. 36 della legge statale si intendono riferiti ai requisiti di reddito previsti dalle norme provinciali per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica, rispettivamente per accedere ai mutui dell'edilizia abitativa agevolata.

Art. 6.

*Lavori di completamento delle opere abusive*

1. Fermo restando quant'altro previsto dall'ottavo comma dell'art. 35 della legge statale, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare, conformemente al progetto presentato e sotto la propria responsabilità, le opere che siano suscettibili di sanatoria. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. Entro il termine predetto, il sindaco, per motivate rilevanti ragioni di pubblico interesse, può con ordinanza e previo parere della commissione edilizia comunale, vietare l'esecuzione di tutte o di parte delle opere previste.

2. Per le opere di cui al titolo III della presente legge l'inizio dei lavori di completamento è altresì subordinato all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione della giunta provinciale ai sensi dell'art. 10.

Art. 7.

*Oneri di urbanizzazione*

1. Il rilascio da parte del sindaco della concessione in sanatoria è subordinato altresì all'integrale pagamento del contributo per opere di urbanizzazione secondaria, in conformità alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora manchino idonee opere di urbanizzazione primaria, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, è subordinato alla realizzazione da parte del richiedente delle opere predette secondo le norme di cui all'art. 25 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle opere realizzate dopo il 1° settembre 1967.

*Titolo III*

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SANATORIA DI COMPETENZA PROVINCIALE

Art. 8.

*Determinazione dei vincoli*

1. Al fine di consentire il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive a sensi della legge statale, il titolo III della presente legge disciplina le forme ed i modi con cui le medesime opere possono altresì conseguire autorizzazione in sanatoria dalla giunta provinciale in quanto contrastanti con:

i vincoli urbanistici imposti con leggi provinciali 12 settembre 1967, n. 7, e 16 agosto 1977, n. 16;

i vincoli di tutela del paesaggio imposti a sensi della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, ed integrazioni;

i vincoli in materia di boschi e terreni montani imposti a sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

i vincoli in materia di beni di interesse artistico e storico imposti a sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sempreché le opere siano compatibili con la tutela prevista per questi beni dalla legge medesima;

i vincoli a tutela delle acque pubbliche e delle opere idrauliche di competenza provinciale.

2. Resta fermo che non sono suscettibili di sanatoria le opere assoggettate ai vincoli indicati dall'art. 33 della legge statale, qualora essi comportino l'inedificabilità delle aree e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere stesse.

3. Le opere per le quali è ammessa la sanatoria di cui al presente titolo sono quelle ultimate nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge statale e realizzate in assenza o difformità delle autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui al primo comma.

Art. 9.

*Esame preliminare*

1. Nei casi di cui al terzo comma dell'art. 3, il sindaco, oltre ad avviare gli accertamenti previsti dalla legge statale, trasmette al servizio urbanistica e tutela del paesaggio della provincia, entro novanta giorni dal ricevimento, copia delle domande di sanatoria corredate dal parere della commissione edilizia comunale e dai relativi allegati.

2. Il servizio, previa eventuale richiesta della documentazione integrativa ritenuta necessaria, provvede, in relazione ai vincoli interessati dalle opere abusivamente eseguite:

ad esprimere il proprio parere in materia di vincoli urbanistici:

a raccogliere il parere dei seguenti organi tecnici, per le materie di rispettiva competenza:

della commissione per la tutela del paesaggio;

del comitato tecnico forestale;

della commissione beni culturali;

della commissione di cui all'art. 1, lettera *e*), della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28.

3. Il servizio trasmette quindi tutti gli atti unitamente ai pareri pervenuti, al dirigente generale del dipartimento programmazione e pianificazione territoriale il quale, interpellati i dirigenti generali degli altri dipartimenti eventualmente interessati, redige una motivata relazione in cui per ciascuna domanda presentata viene complessivamente valutato il pregiudizio arrecato agli interessi tutelati dai vincoli elencati all'art. 8 e la trasmette all'assessore competente per l'urbanistica, al quale spetta di proporre alla giunta provinciale i provvedimenti previsti ai successivi articoli 10 e 11. Qualora ad uno dei dipartimenti interessati non risulti preposto il relativo dirigente generale, saranno interpellati i dirigenti dei competenti servizi.

4. Ove dall'esame preliminare della documentazione le opere non risultino abusive ai sensi del precedente articolo, il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio ne dà comunicazione all'interessato nonché al sindaco agli effetti dell'ulteriore corso della sanatoria di sua competenza.

Art. 10.

*Rilascio di autorizzazioni in sanatoria*

1. Qualora le opere abusivamente realizzate non pregiudichino gli interessi tutelati dai vincoli indicati nell'art. 8, la giunta provinciale rilascia l'autorizzazione in sanatoria.

2. Ove, avuto riguardo alla natura e destinazione dei lavori eseguiti nonché all'entità delle alterazioni arrecate, le opere abusivamente realizzate non siano considerate tali da pregiudicare in modo grave gli interessi tutelati dai vincoli di cui all'art. 8, la giunta provinciale rilascia l'autorizzazione in sanatoria condizionandone l'efficacia al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata a sensi del successivo art. 12. L'importo della sanzione pecuniaria è versato a favore della provincia nella misura del 50 per cento e a favore del comune interessato per la rimanente parte.

3. Il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio accerta l'avvenuto pagamento della sanzione dandone conseguente comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione della giunta provinciale è sostitutiva di tutte quelle di competenza di organi provinciali, per legge condizionanti il rilascio da parte del sindaco della concessione o dell'autorizzazione ovvero l'esecuzione delle relative opere.

Art. 11.

*Diniego di autorizzazione*

1. Qualora le opere realizzate pregiudichino gravemente gli interessi tutelati dai vincoli di cui all'art. 8 o qualora, essendo state realizzate su edifici od immobili assoggettati alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, risultino non compatibili con la tutela prevista per questi beni dalla legge medesima, la giunta provinciale rifiuta l'autorizzazione con provvedimento motivato.

2. La relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed al sindaco; la giunta provinciale ordina la demolizione o la rimessa in pristino prevista dalle norme in vigore.

Art. 12.

*Determinazione della sanzione*

1. La sanzione pecuniaria di cui al secondo comma dell'art. 10 è fissata in una somma pari all'ammontare dell'oblazione determinato in via definitiva dal sindaco a sensi del nono comma dell'art. 35 della legge statale.

2. In relazione al comma precedente, il sindaco comunica alla provincia l'ammontare dell'oblazione dovuta per le opere oggetto delle domande trasmesse a sensi dell'art. 9 e per le quali, all'atto della determinazione dell'oblazione medesima, non gli siano stati ancora comunicati i provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 10 o dall'art. 11 ovvero la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 9.

3. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 4, il sindaco comunica alla provincia l'ammontare dell'oblazione divenuta definitiva a sensi del medesimo comma indicando altresì i motivi per i quali l'importo stabilito in via provvisoria dal richiedente è stato ritenuto adeguato.

Art. 13.

*Sanatoria degli abusi non collegati a quelli di cui al titolo II*

1. La sanatoria di cui all'art. 8 è possibile anche nel caso in cui non ricorre la necessità di quella disciplinata dalla legge statale.

2. A tal fine è data facoltà di presentare domanda di autorizzazione in sanatoria alla giunta provinciale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *h*) del secondo comma dell'art. 3.

3. Si applicano alle domande di cui al presente articolo, in quanto compatibiil, gli articoli 9, 10 e 11.

Art. 14.

*Determinazione della sanzione pecuniaria per la sanatoria prevista dall'art.* 13

1. Nei casi di cui all'articolo precedente, la sanzione pecuniaria è determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella *A*, in relazione al tipo di abuso commesso ed al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Gli importi delle sanzioni risultanti dalla tabella sono ridotti del 50 per cento:

per costruzioni realizzate nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale;

per costruzioni destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli importi sono invece aumentati del 50 per cento:

per costruzioni qualificate di lusso a sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, nonché per quelle classificate catastalmente nella categoria A/1;

per costruzioni residenziali non destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria.

3. Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della cubatura rispetto alla volumetria assentita, si applicano le misure indicate al punto 1 della tabella *A* per la parte accedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal progetto assentito, le misure indicate al punto 2 della tabella medesima.

4. Ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria, il volume delle opere abusive è computato in modo geometrico, vuoto per pieno; nel caso in cui l'opera sia valutabile solamente in termini di superficie le misure indicate ai punti 1 e 2 della tabella sono moltiplicate per tre.

5. Ai fini della individuazione della tipologia dell'abuso, le opere eseguite in base ad autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giurisdizionale o amministrativa, sono equiparate a quelle eseguite senza autorizzazione.

6. L'ammontare della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo è fissato con decreto del presidente della giunta provinciale. L'interessato è tenuto ad effettuare il pagamento in favore della provincia nella misura del 50 per cento e a favore del comune interessato per la rimanente parte entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto, a pena di decadenza a sensi dell'art. 16.

Art. 15.

*Procedimenti sanzionatori in corso*

1. Le somme già riscosse dalla provincia a titolo di sanzioni sostitutive della demolizione o della rimessa in pristino delle medesime opere oggetto della sanatoria di cui il titolo III, vanno detratte dall'ammontare delle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 12 e 14.

2. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse a qualsiasi titolo e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.

*Titolo IV*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

*Decadenza*

1. Decade dalla possibilità di ottenere i provvedimenti in sanatoria previsti dal titolo III chi non presenta la domanda nei modi e nei termini prescritti, chi non provvede al pagamento delle sanzioni nei termini previsti nonché chi rappresenta (falsamente la realtà tecnico-giuridica dell'opera oggetto della domanda di sanatoria.

Art. 17.

*Sospensione dei procedimenti sanzionatori in corso*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in pendenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di sanatoria nonché in pendenza dell'esame delle domande medesime, sono sospesi i procedimenti amministrativi di competenza provinciale e la loro esecuzione relativi ad opere abusivamente eseguite e per le quali sia ammessa la sanatoria a sensi del titolo III della presente legge.

Art. 18.

*Disposizione transitoria*

1. Coloro che abbiano inoltrato la domanda in sanatoria di cui alla legge statale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, provvedono, entro i termini fissati dal primo comma dell'art. 35 della legge statale, ad integrare la documentazione presentata con quella ulteriormente prevista dal secondo comma dell'art. 3 nonché, ove occorra, con la dichiarazione di cui al terzo comma del medesimo art. 3.

2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 2 settembre 1985

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

TABELLA *A*

| Tipologia dell'abuso | Periodi in cui l'abuso è stato commesso — fino al 29 gennaio 1977 — Misura della sanzione | dal 30 gennaio 1977 1 ottobre 1983 — Misura della sanzione |
|---|---|---|
| 1. Costruzioni ed-opere realizzate in assenza di autorizzazione | L. 10.000 mc. | L. 15.000 mc. |
| 2. Costruzioni ed opere realizzate in difformità dall'autorizzazione | L. 1.500 mc. | L. 3.000 mc. |
| 3. Opere o modalità di esecuzione, realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione, non valutabili in termini di superficie o di volume: | | |
| in assenza | L. 400.000 | L. 900.000 |
| in difformità | L. 200.000 | L. 450.000 |

NOTA

*Nota alla tabella:*

Gli importi delle sanzioni non possono essere comunque inferiori a quelli previsti nelle ipotesi di cui al punto 3, in relazione alla specifica tipologia dell'abuso.

(5102)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI.**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

### MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 86.000 |
| | semestrale | L. 48.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 119.000 |
| | semestrale | L. 66.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | |
| | annuale | L. 114.000 |
| | semestrale | L. 63.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | |
| | annuale | L. 101.000 |
| | semestrale | L. 56.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | |
| | annuale | L. 196.000 |
| | semestrale | L. 110.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 36.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 33.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 39.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 21.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.100 |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 77.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 42.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**